

GUIDA
AL
CONTRIBUTO UNIFICATO
nel processo civile e penale
normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali
giugno 2018

a cura
Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Ministero della Giustizia

INDICE

INTRODUZIONE

- ✓ Il contributo Unificato pag 6

Capitolo I

- ✓ Natura giuridica del Contributo Unificato pag 11
- ✓ Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato pag 12
- ✓ Contributo Unificato e procedure non giurisdizionali pag 13
- ✓ Contributo unificato e ambito temporale di operatività pag 14
- ✓ Criteri, e momento, di determinazione del contributo unificato pag 15

Capitolo II

- ✓ Contributo unificato e rapporto con l'Imposta di Bollo pag 19
- ✓ Contributo unificato e rapporti con imposta di registro, anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), diritti di copia e di certificazione. pag 21
- ✓ Contributo unificato e rapporti con D.Lvo 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti pag 21

Capitolo III

- ✓ Soggetto tenuto al pagamento :
 - a) parte privata pag 23
 - b) procedimenti con parte ricorrente la Pubblica Amministrazione pag 24
 - c) procedimenti in cui parte ricorrente e il Concessionario pag 24

Capitolo IV

- ✓ l'articolo 14 comma 3 DPR 115/02 pag 27
- ✓ Il contributo unificato nelle ipotesi di cui all' art. 14 comma 3 ;
 - 1. *domanda riconvenzionale* pag 28
 - 2. *opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale* pag 28
 - 3. *l'intervento nel giudizio ordinario e nell'esecuzione mobiliare e immobiliare* pag 29
 - 4. *chiamata in causa del terzo* pag 30
 - 5. *chiamata di terzo nell'opposizione a decreto ingiuntivo* pag 31
 - 6. *contestualità di domande* pag 31
- ✓ Ipotesi particolari non rientranti nell' articolo 14 comma 3
 - 1. *aspetti generali* pag 32
 - 2. *lite temeraria* pag 32
 - 3. *formule di stile* pag 33
 - 4. *intervento ex art. 111cpc,2°c.* pag 33
 - 5. *istanze ex artt. 178 e 186 bis c.p.c.* pag 34

Capitolo V

- ✓ Esenzione dal pagamento pag 36
- ✓ Prenotazione a debito del contributo unificato pag 40.
- ✓ Contributo unificato nei casi di riassunzione della causa pag 41

Capitolo VI

- ✓ **Contributo unificato nel diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale** pag 43
 - 1. *determinazione del contributo* pag 43
 - 2. *applicabilità della esenzione a persone giuridiche e imprese individuali* pag 44
 - 3. *impresa individuale e contributo unificato* pag 44
 - 4. *opposizione alle sanzioni amministrative e cartelle esattoriali* pag 45

Capitolo VII

- ✓ **Contributo unificato nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06**
 - 1. *premessa* pag 47
 - 2. *opposizioni cartelle esattoriali* pag 47
 - a) *opposizioni sanzioni legge 689/81* pag 47
 - b) *opposizione ex art. 615 cpc* pag 48
 - c) *opposizione atti esecutivi* pag 48
 - d) *opposizioni sanzioni accessorie* pag 48
 - e) *appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ex articolo 26 l. 40/06* pag 48
 - f) *opposizioni a fermo amministrativo* pag 48

Capitolo VIII

- ✓ **Processo penale e contributo unificato**
 - 1) *contributo unificato nell'azione civile nel processo penale* pag 51
 - 2) *azione civile diretta e contributo unificato* pag 52
 - 3) *determinazione e momento del pagamento del contributo unificato nel processo penale* pag 52
 - 4) *criticità nella determinazione del pagamento del contributo unificato* pag 52
 - 5) *contributo unificato: criticità nel processo penale di appello* pag 53
 - 6) *recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato* pag 54
 - 7) *azione civile c.d. indiretta* pag 55

Capitolo IX

- ✓ **Contributo unificato e procedure europee**
 - *Ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione regolamento CE1896/2006* pag 57
 - *prove in materia civile e commerciale Regolamento CE 1206/2001* pag 58
 - *controversie Europee di modesta entità regolamento CE 861/2007* pag 59

Capitolo X

- ✓ **Contributo unificato nel processo civile telematico**
 - 1) *nuove modalità applicative relative al pagamento* pag 61
 - 2) *annullamento del contrassegno di pagamento: problematiche* pag 61
 - 3) *erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza* pag 62

Capitolo XI

- ✓ **Contributo unificato nelle impugnazioni e opposizioni**
 - a) *ricorso per Cassazione* pag 64

b) giudizi di impugnazione	pag 64
c) opposizione a decreto ingiuntivo e sospensiva ex art. 649 cpc	pag 64
d) impugnazione sentenze di opposizione a decreto ingiuntivo	pag 64
e) reclamo nei giudizi ordinari	pag 64
f) reclamo avverso la sentenza di fallimento	pag 65
g) istanza sospensione esecutività sentenza di primo grado	pag 65
h) sospensiva nell'impugnazione sentenza di lavoro	pag 65
i) opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02	pag 65
j) opposizione esecuzione, atti esecutivi ,pignoramento di terzo già iniziata	pag 66
k) ricorso ex articolo 188 cpc	pag 66

Capitolo XII

✓ inammissibilità o rigetto dell'impugnazione: raddoppio del contributo unificato

1) <i>premessa</i>	pag 68
2) <i>procedimenti giurisdizionali in cui è parte la Pubblica Amministrazione</i>	pag 68
3) <i>procedimenti giurisdizionali in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato</i>	pag 69
4) <i>procedimenti giurisdizionali in esenzione del contributo unificato</i>	pag 69
5) <i>esenzione e/o parte ammessa al patrocinio quali le soluzioni</i>	pag 70
6) <i>Raddoppio del contributo unificato nell'appello penale</i>	pag 71
7) <i>Ipotesi in cui non si applica il raddoppio del contributo unificato</i>	pag 71

Capitolo XIII

✓ Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento	pag 73
✓ Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato	pag 74
✓ Determinazione delle modalità di pagamento	pag 75
✓ Ricevuta di versamento	pag 75
✓ Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato	pag 76
✓ Recupero nei confronti di società con sede all'estero	pag 77
✓ Norme applicabili alla riscossione	pag 77
✓ Rimborso del contributo unificato	pag 78

INTRODUZIONE

✓ il contributo Unificato

DPR 30 maggio 2002 n 115 ¹ (Testo Unico spese di giustizia) Art. 9 contributo unificato

1. " è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10. "

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. " ²

L'articolo in esame prevede il pagamento del contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione delle cause a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, tributario e amministrativo, ai sensi del disposto di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 488 del 21 dicembre 1999 per come normativamente, negli anni, modificato ³ oggi riprodotto nell'articolo 9 DPR 115/02 (Testo Unico spese di giustizia).

Il principio fondamentale che sottende al rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte, c.d. "*principio della domanda*". ⁴

¹ Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

² Comma aggiunto dal decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111

³ fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall'originaria formulazione dell'art. 9 legge 488/99 e allegata tabella legge n. 342/2000

⁴ articolo 99 codice procedura civile

Strettamente connesso al principio della domanda è il “ *principio dell’onere delle spese*” ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia. ⁵

Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, DPR 115/02 : “*ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..*”

La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguarda conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : “ *Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.*”

Nel Processo penale la costituzione di parte civile comporta, ai sensi dell’articolo 12 DPR 115/02, la corresponsione del contributo unificato ma, rispetto al processo civile, e relativamente al pagamento, con modalità differenti riguardo ai tempi, alla determinazione e alla parte obbligata. ⁶

Dal 13 marzo 2002 ⁷ la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei diritti di cancelleria relativi alla iscrizione della causa a ruolo vengono, nel processo civile e nel processo penale relativamente alla costituzione di parte civile, sostituiti da nuovo contributo unico.

Come, all’uopo, sottolineato dalla direttiva ministeriale del 26 febbraio 2002 ⁸“*il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario*”

Si ha, rispetto ai previgenti diritti di iscrizione e cancelleria ⁹, un nuovo tipo di pagamento, all’atto dell’iscrizione della causa o al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 dell’articolo 14 DPR 115/02, di importo determinato per scaglioni in base al valore della causa e/o del tipo di procedimento, svincolato, nella sua determinazione, dall’Ufficio giudiziario del giudice adito ¹⁰ e, articolo 14 TUSG, legato al valore della domanda riconvenzionale e/o all’intervento o chiamata in causa di altre parti rispetto a quelle originarie.

Dalla lettura degli articoli 13 e 14 DPR 115/02 distinguiamo il contributo unificato in :

- relazione allo scaglione di valore [importi in vigore alla stesura del presente lavoro] :
 - a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
 - b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

⁵ che ha ripreso l’articolo 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato

⁶ Sul contributo unificato nel processo penale si rimanda alle pag. 48 e seguenti

⁷ decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [pubblicato in G.U. n 60 del 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91

⁸ Circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002

⁹ Vedasi Tabella allegata A articoli 1 e 2 legge 5971959 e succ. modifiche ed integrazioni

¹⁰ nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.

- c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.696 per i processi di valore superiore a euro 520.000;
- per valore indeterminabile [importi in vigore alla stesura del presente lavoro]:
 - a) euro 237 per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace;
 - b) euro 518 per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- fisso per materia [importi in vigore alla stesura del presente lavoro]:
 - a) euro 43 per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (*separazione consensuale*), e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (*domanda congiunta di scioglimento del matrimonio*);
 - b) euro 98 per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile (*separazione personale dei coniugi e procedimenti in camera di consiglio*), e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (*domanda di scioglimento del matrimonio*);
 - c) per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, (istanza per ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento) primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30;
 - d) per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168;
 - e) per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851.
- ridotto o aumentato :
 - a) Il contributo di cui al comma 1 art. 13 DPR 115/02 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;
 - b) per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato.
 - c) contributo è ridotto alla metà:
 - 1) procedimento di ingiunzione compreso il giudizio di opposizione;
 - 2) procedimento per convalida di sfratto;
 - 3) procedimenti cautelari, sequestro;
 - 4) denuncia nuova opera e danno temuto,
 - 5) procedimenti di istruzione preventiva,
 - 5) provvedimenti di urgenza;
 - 6) procedimento sommario di cognizione;
 - 7) procedimenti possessori;
 - 8) opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

- 9) per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis ;
- 10) procedure promosse dal Concessionario.

- in relazione al giudicante :

Oltre alle differenze per giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile)

- a) il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;
 - b) per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis
 - c) fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, DPR 115/02 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
 - d) ai sensi della legge n. 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, senza alcun limite di valore.
- finalità “atecnicamente” sanzionatorie: ¹¹
 - a) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso;
 - b) ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà ;
 - c) se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g);
 - di iscrizione a ruolo, integrativo, autonomo ¹²:
Nei casi rispettivamente di cui
 - a) al punto 1 articolo 14 DPR 115/02 (contributo unificato di iscrizione a ruolo)
 - b) al primo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 (contributo unificato integrativo)
 - c) al secondo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 (contributo unificato autonomo)

Nella fase di introduzione del contributo unificato ¹³ trova applicazione la disciplina transitoria regolamentata dall' art.265 D.P.R. 115/02) ai sensi della quale :

- 1) *nei procedimenti iscritti a ruolo o nei ricorsi depositati prima del 1/3/2002: una delle parti può valersi della disciplina del “contributo unificato” versando l'importo del contributo di cui all'art. 13 in ragione del 50%. la parte che si*

¹¹ Il ministero della giustizia riconosce natura sanzionatoria all'ipotesi in cui manchi la dichiarazione di valore DAG 14/07/2005.001543 mentre ne esclude tale natura nei casi di cui all'articolo 13 , 1 quater (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione) DAG.08/07/2015.0100201.U

¹² Vedi Capitolo VI del presente lavoro

¹³ A far data dell'introduzione del contributo unificato 13 marzo 2002 ai sensi del decreto legge 11 marzo 2002 n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12.3.2002, convertito con legge 11 maggio 2002 n. 91

avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.

2) sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. per atto compiuto si intende l'avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto).

3) per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo ii, capi i, ii, iii, iv e v, del libro iv del cpc), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l' 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .

Capitolo I

✓ Natura giuridica e fonti del Contributo Unificato

La complessità dell'istituto e i dubbi interpretativi hanno trovato, e trovano, soluzione nelle pronunce giurisprudenziali e nelle innumerevoli circolari e note ministeriali, che trovano, quest'ultime, un limite nel divieto di applicazione analogica dell'istituto stante la natura tributaria dello stesso.

Per la Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73 “ *La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:*

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.”

Anche per la Corte di Cassazione – sentenza 17 aprile 2012, n. 5994 - “ *il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria* “ ¹⁴

Fonti del contributo unificato

- art. 9, comma 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999
- decreto legge 11 marzo 2002 n 28 , convertito con legge 10 maggio 2002 n 91
- Testo unico spese di giustizia (articoli 9,10,11,12,13,14,15)
- Codice civile : *Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro; Art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell’interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato*
- Codice di procedura civile : processi di cui al libro IV, titolo II .
 - *capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (separazione personale dei coniugi),*
 - *capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno*
 - *capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta*
 - *capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati*
 - *capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi*
- Legislazione speciale (es.= opposizioni sanzioni amministrative ex d.lvo 689/81¹⁵)
- Circolari (solo a natura interpretativa)

¹⁴ anche Cass., Sezioni Unite n. 3007/08 e n. 3008/08.

¹⁵ In materia di violazioni finanziarie ex art 39 dlvo 689/81 vedi nota Ministero Giustizia DAG.13/06/2006.0063786.U

- Giurisprudenza Ordinaria e Tributaria (es.= lite temeraria ¹⁶, querela di falso ¹⁷)
- ✓ **Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato**

Il contributo unificato “*non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento*”. ¹⁸

“L'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale” ¹⁹.

Tale assunto trova conferma nel combinato disposto di cui agli articoli 9 DPR 115/02 ai sensi del quale «*è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10*» e 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo ai sensi del quale «*processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale*».

Il legislatore, pertanto, “*non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo*” ha inteso “*subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato*”. ²⁰

Ai sensi dell'art. 14, punto 1, DPR 115/02 “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento che implica l'attività del giudice e del cancelliere*” ²¹

L'eccezione alla regola che subordina il pagamento del contributo unificato “*all'avvio e l'espletamento di un procedimento che implica l'attività del giudice e del cancelliere*” si ha nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile ²².

In tale procedura ²³ il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato “*indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell'esecuzione*” ²⁴.

La procedura in esame si esaurisce, di regola, con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e con la redazione del relativo verbale essendo, l'intervento del giudice dell'esecuzione, limitato alle sole ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione, sorgano difficoltà che non ammettono dilazioni e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)

Nel caso in esame, come da direttiva ministeriale ²⁵, la cancelleria del giudice dell'esecuzione “*ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario*” forma “*il fascicolo*” e iscrive “*a ruolo la procedura*” .

¹⁶ Cass. sentenza n. 17704 del 19 luglio 2013

¹⁷ Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 983/36 del 17 marzo 2015

¹⁸ Circolare Ministero della Giustizia prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005

¹⁹ Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

²⁰ Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

²¹ Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

²² eccezione introdotta con l'articolo 37, 6° comma lett. o) del decreto legge n 98/2011, convertito con legge n. 111/2011

²³ Per tali procedimenti l'art. 13 TUSG prevede il pagamento ridotto alla metà rispetto al contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare

²⁴ Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

²⁵ Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

Formato il fascicolo e iscritta a ruolo la procedura *“tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilasci”*.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato *“si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”*.²⁶

✓ **contributo unificato e procedure non giurisdizionali**

Essendo il pagamento del contributo unificato subordinato all'esercizio della funzione giurisdizionale ne rimangono escluse tutte le procedure con natura non giurisdizionale.²⁷

Sottratti alla disciplina del contributo unificato, quindi, quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, *“ con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale”*²⁸.

Non dovuto, quindi, il contributo unificato:

- a) quando l'atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato²⁹;
- b) quando si richiede la correzione di errore materiale nella sentenza³⁰;
- c) quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento, in questo caso il pagamento del contributo unificato non è dovuto per il rilascio di ulteriore copia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, che ha già scontato il contributo unificato; è, invece, dovuto, nell'importo di cui all'articolo 13, punto 1 lett b) DPR 115/02, per il rilascio di copia esecutiva di provvedimenti non giurisdizionali come ad esempio gli atti prodotti dai Notai o altri pubblici Ufficiali³¹;
- d) non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizzati³².

Relativamente alla negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio:

1) non è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica;

2) non è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale.

²⁶ Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

²⁷ *"l'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale"* Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

²⁸ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

²⁹ Circolare Ministero della Giustizia Prot.1/10406/41/44/SC/U-04 del 29 settembre 2004

³⁰ Circolare Ministero della Giustizia senza numero, del 18 marzo 2003

³¹ Circolari Ministero della Giustizia DAG.08/03/2007.0030750.U e DAG.28/09/2010.0122612.U

³² Circolare Ministero della Giustizia DAG.29/07/2015.111198.U

Non dovuto il contributo unificato relativamente ai procedimenti non giurisdizionali “ *che hanno per lo più carattere amministrativo* ” ³³ di competenza dei Funzionari addetti alle Cancellerie giudiziarie quali : atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti, iscrizione registro stampa.

Con l’istituzione del contributo unificato, per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incumbenti relativi non solo all’imposta di bollo ³⁴, alla tassa di iscrizione a ruolo ³⁵ e ai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario ma anche tutti i diritti di Cancelleria ³⁶.

Orbene, a far data del 12 marzo 2002, “ *non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo* ”. ³⁷

✓ **Ambito temporale di operatività del contributo unificato**

L’ambito temporale nel quale opera il contributo unificato è quello relativo agli “**atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali**”

Importante, quindi, è stabilire, ai fini applicativi dell’istituto, cosa si intenda per “*comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali*”.

Dalla risoluzione del Ministero dell’economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E riportiamo:

- ✓ *“antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l’antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessari età con il procedimento giurisdizionale;*
- ✓ *“necessari” : gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedurali , anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);*
- ✓ *“funzionali” : gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ,ovvero,più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).*

Esempi pratici di atti antecedenti, necessari e funzionali sono:

- a) la redazione dell’elaborato del consulente tecnico d’Ufficio o di parte³⁸;
- b) l’atto di precetto ³⁹;

³³ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

³⁴ Imposta di bollo per cui ora trova applicazione l’articolo 18 DPR 115/02 vedi successiva pagina 12

³⁵ Disciplinata dalla(ora abrogata) legge 25 aprile 1957 n.283

³⁶ Vedasi (ora abrogata) legge 7 febbraio 1979 n. 59 e relative tabelle allegate

³⁷ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 1465/02/4

³⁸ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

³⁹ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

- c) le istanze presentate dalle parti ⁴⁰;
- d) il rilascio della copia esecutiva finalizzata all'esecuzione di sentenza del procedimento iscritto prima dell'entrata in vigore del contributo unificato (*“relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n 2, cpc). Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”*) ⁴¹ .

Non sono, invece, considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

- a) trascrizioni;
- b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare ⁴².

✓ **Criteria e momento di determinazione del contributo unificato nel processo civile e nel processo penale**

Ove non diversamente previsto, ⁴³ l'importo del contributo unificato è , articolo 13 punto 1 DPR 115/02, rapportato al valore della causa.

Nel **processo civile**, ai sensi dell'art. 14, punto 2, DPR 115/02, *“Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”*

Ai sensi dell'articolo 10 codice di procedura civile *“Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.*

Ai sensi dell'articolo 14 codice di procedura civile *“ Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato*

⁴⁰ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

⁴¹ Circolare Ministero della Giustizia 14 novembre 2002 n. 7

⁴² Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012.

⁴³ Contributo unificato per materia (lavoro, fallimento, esecuzione mobiliare) o per procedura(camerale, volontaria giurisdizione)

dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.”

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: “ *l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette alla parte la determinazione del valore dei procedimenti, ai sensi del codice di procedura civile, valore che rileva per l'importo dovuto*”

In relazione “*alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio In merito, si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito» .*

In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (ndr=ora € 1.686) art. 13, sesto comma, del testo unico).⁴⁴

Per indirizzo ministeriale ⁴⁵ “*la disposizione prevista dall'art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie*”

Deve ritenersi ⁴⁶ che, “ *seppure l'art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.*

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

Conseguentemente ⁴⁷ “*sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.*

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.)”.

Al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione e/o per ampliamento del *petitum* a seguito di domanda riconvenzionale la modifica ⁴⁸ operata all'articolo 14 DPR 115/02 ha aggiunto

⁴⁴ Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 e, anche, circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

⁴⁵ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/07/2005.001543

⁴⁶ Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2002 prot. 1/12244/15/44

⁴⁷ Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2002 prot. 1/12244/15/44

⁴⁸ modifica operata dall'articolo 28 legge 12 novembre 2011 n. 183

il contributo integrativo e il contributo autonomo dovuti, in corso di causa, al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 del richiamato articolo ⁴⁹ .

Dovuto un unico contributo unificato ⁵⁰ quando si determinano, a carico della stessa parte, più situazioni tra quelle previste dall'articolo 14 comma 3 DPR 115/02 ⁵¹

Ai sensi dell'articolo 10 codice di procedura civile *“Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.”*

In relazione alla pluralità delle domande nei confronti della stessa persona è sorto il problema della determinazione del valore della domanda, ai fini della, consequenziale, determinazione del contributo unificato nella ipotesi in cui alcune delle parti godano dell'esenzione al pagamento del contributo unificato ⁵² .

Tale problematica , inquadrabile nell'istituto processuale del *litis consorzio facoltativo* ex art 103 codice procedura civile trova soluzione nell'indirizzo ministeriale del 30 gennaio 2015 ⁵³.

Per gli Uffici di via Arenula: *“nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte.....restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell'aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l'altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”*

Affrontata anche la questione di pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato, in materia con nota ministeriale del 4 maggio 2016 confermata con nota del 21 febbraio 2017 ⁵⁴ *“ nelle controversie con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato il contributo unificato è unico e l'obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito..”* .

In merito ai procedimenti possessori la direttiva ministeriale del 31 luglio 2002 ⁵⁵ non vi è necessità allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria di procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato *“..invero i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l'una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza,*

⁴⁹ Vedi capitolo VI del presente lavoro

⁵⁰ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

⁵¹ Esempio domanda riconvenzionale con contestuale chiamata in causa di terzo, o intervento in giudizio con domanda riconvenzionale

⁵² pluralità di ricorrenti di cui alcuni esenti dal pagamento per motivi reddituali ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis DPR 115/02 o piu ricorrenti o attori con domande indeterminate Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U

⁵³ nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 e note 4 maggio 2016 n. 81583 e 21 febbraio 2017 n. 32861

⁵⁴ Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U

⁵⁵ Circolare Ministero Giustizia 31 luglio 2002 n. 5

l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza- mantengono comunque una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo”

Nei procedimenti in materia di sfratto per la direttiva ministeriale del 28 giugno 2005 ⁵⁶ :

1. *nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
2. *nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 ⁵⁷ non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex art. 615, comma 2, art. 617, comma 2 e art. 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente

Nel **processo penale** ⁵⁸ il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni e/o di provvisionale.

In caso di condanna generica il contributo unificato non è dovuto .

Anche nel penale in caso di condanna dell'imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall'articolo 13 DPR 115/02: il contributo unificato è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna, o somma delle condanne in caso di più imputati, al risarcimento danni.

Il recupero, determinato l'importo dovuto, in caso di più imputati tenuti al pagamento, avviene *“per quota in parti uguali”* ⁵⁹ .

In materia penale uno dei problemi, di cui non ci risultano soluzioni ministeriali in materia, è se il contributo, in caso di appello ed eventuale ricorso in Cassazione sia dovuto per ogni grado del giudizio anche quando l'impugnativa non è proposta dalla parte civile ⁶⁰.

Relativamente al momento di determinazione del contributo unificato :

Nel processo civile, ai sensi dell'articolo 14 tuscg:

- a) al momento dell'iscrizione della causa al ruolo
- b) al momento della presentazione di domanda riconvenzionale, intervento nel processo, chiamata di terzo (per la chiamata del terzo DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone” *...l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo...*” il momento del pagamento si ha dalla richiesta a prescindere dalla, eventuale o meno, autorizzazione del magistrato)

Nel processo penale, ai sensi degli art. 11 e 12 tuscg

- a) al deposito della sentenza che definisce il processo quantificando l'ammontare del risarcimento dovuto

Per un maggior approfondimento vedasi parte relativa al contributo unificato nel processo penale Capitolo VIII.

⁵⁶ Circolare Ministero Giustizia 28 giugno 2005 n1/7176/U/44

⁵⁷ Circolare Ministero Giustizia DAG 03/03/2015.0036550.U

⁵⁸ Vedasi parte relativa al contributo unificato nel processo penale Capitolo VIII del presente lavoro.

⁵⁹ Circolare Ministero della Giustizia DAG.0370372010.00322236.U

⁶⁰ Vedasi soluzione prospettata nel capitolo VIII del presente lavoro

Capitolo II

✓ contributo unificato e rapporto con l'imposta di bollo

L'operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all'imposta di bollo che, ai sensi dell'articolo 18 DPR 115/02 , *“non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”*.

Orbene, non è dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, copie necessarie all'iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato ⁶¹.

La disciplina dell'imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia (DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002 , per il processo penale, e, per il processo civile, dall'entrata in vigore del contributo unificato , in vigore dal 13 marzo 2002.

Il contributo unificato *“sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario”*⁶²

Prima dell'entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l'imposta di bollo era prevista anche nel processo penale ⁶³ mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A del DPR 642/72 ai sensi del quale “sono (ndr= erano) esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale”, oggi, a seguito della modifica operata all'articolo 18 DPR 115/02 ⁶⁴, i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

Il contributo unificato ha, quindi, inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone (l'imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.⁶⁵

Quanto sopra trova, logica eccezione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.

I casi previsti dall'art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato ⁶⁶.

⁶¹ esempio per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n 89 c.d. legge Pinto

⁶² circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

⁶³ esempio nell'atto di costituzione di parte civile

⁶⁴ modifica introdotta dall'art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013)

⁶⁵ cfr : relazione illustrativa di commento all'articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia.

⁶⁶ Cfr : vedi nota che precede

Al criterio generale secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell'esenzione dell'imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, l'imposta di bollo non è dovuto ⁶⁷ per:

a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell'elaborato da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale ad esempio : sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari ⁶⁸.

Non sono esenti dall'imposta di bollo, perché non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo: a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare ⁶⁹.

Rientrano, inoltre, nell'esenzione dell'imposta di bollo gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se di natura non processuale : ne sono ad esempio esenti i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari.⁷⁰

Come, espressamente previsto dalla normativa *ut supra* richiamata, l'assorbimento da parte del contributo unificato dell'imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali: *“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”*.⁷¹

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ⁷² “ *La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.*”

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate ⁷³ “ *ai fini del ricorso all'esenzione dell'imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo (relativo al procedimento) è necessario, anche, che il*

⁶⁷ Cfr : vedi nota che precede

⁶⁸ Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016

⁶⁹ Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012.

⁷⁰ Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016

⁷¹ Commento all'art. 18 Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e circolare Ministero dell'Economia e Finanze 26 marzo 2012 n. 2/DF

⁷² pagina 13 Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

⁷³ Pagina 8 circolare n 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo). “

Parte contumace è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?

Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l' esenzione dell'imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall'articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ *le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti “.*

✓ Contributo unificato e rapporti con l'imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), e i diritti di copia e di certificazione.

Pur nella complessità dell'istituto, dovute alle numerose modifiche operate alla originaria stesura dell'istituto rispetto alla formulazione del 1999 ⁷⁴, e nei dubbi interpretativi, in particolare nel periodo di prima applicazione della normativa, appare assodato che “*il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'Ufficiale giudiziario “* ⁷⁵.

Nulla invece ha innovato l'introduzione del contributo unificato circa il rapporto con imposta di registro, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile (art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.

Non vi è, infatti, interconnessione tra contributo unificato , diritto forfettario ex art. 30 TU, diritto di copia e di certificato che andranno riscossi, sia nelle procedure che scontano il contributo unificato che nelle procedure esenti dallo stesso, a meno di espressa norma che ne disponga espressamente l' esenzione.

Ai sensi della ministeriale 12 maggio 2012 ⁷⁶ “*...che il contributo unificato nulla ha che vedere con l'anticipazione forfettaria di 27 euro di cui all'articolo 30 testo unico spese di giustizia”*

⁷⁴ Legge 21 dicembre 1999 n. 488

⁷⁵ circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002,

⁷⁶ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

Ai sensi della ministeriale 29 settembre 2003 ⁷⁷ “...deve ritenersi che l’esonazione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.”

Ai sensi della ministeriale 13 maggio 2002 ⁷⁸ “...per quanto riguarda le copie autentiche comprese quelle esecutive si intendono esenti dal bollo...ma continueranno ad essere dovuti i diritti di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A.”

L’esazione dei diritti di copia (art. 40 e 260 e ss DPR 115/02) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge⁷⁹ .

Infine l’entrata in vigore del contributo unificato, “non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto” ⁸⁰.

✓ RAPPORTO TRA CONTRIBUTO UNIFICATO E DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti

Ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato che continua ad essere dovuto negli importi di cui all’articolo 13 DPR 115/02.

In particolare “in tema di volontaria giurisdizione continua ad applicarsi il contributo unificato previsto dall’articolo 13, primo comma, lettera b) del DPR n. 115/02 sebbene il Dlvo 1° settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione”

⁷⁷ Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003 n 1/122444/15/44

⁷⁸ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/4

⁷⁹ vedasi in proposito circolari Ministero della Giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n. 1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990

⁸⁰ Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate

Capitolo III

✓ Soggetto tenuto al pagamento

a) parte privata

Ai sensi dell'art. 14, 1 comma , DPR 115/02 “ la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato “ e, ai sensi del comma 1-quinquies, la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato ⁸¹.

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ *l'articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato* ”.

⁸¹ Autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento

Come sottolineato della direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 ⁸² “ *il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere*” ⁸³.

Il testo unico spese di giustizia nell’ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dal concetto di attore e/o convenuto:

- ✓ “*il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale*” ⁸⁴ ;
- ✓ “*tra l’altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l’insorgenza del processo*” ⁸⁵.

Nelle ipotesi contemplate dal punto 3 articolo 14 DPR 115/02 ⁸⁶ :

- a) il contributo unificato integrativo è dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il *petitum* ⁸⁷;
- b) il contributo unificato autonomo è dovuto dalle altre parti che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa , parte che interviene volontariamente nel processo è tenuta al pagamento del contributo unificato autonomo.

Per il punto 2 dell’articolo 14 DPR 115/02 “*il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell’atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito*”.

Nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02, è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore .

L’eventuale esenzione dell’obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6 DPR 115/02, “*risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte..*”

Per la direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 ⁸⁸ “*...deve ritenersi che, seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore*”.

Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14 “*il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)*” [cfr= articolo 13 punto 6 DPR 115/02].

⁸² Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

⁸³ L’eccezione, come visto a pagine 10, si ha nelle procedure per consegna e rilascio

⁸⁴ Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

⁸⁵ Circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U conf. DAG.10/11/1015.0169084.U

⁸⁶ Vedi in argomento il successivo Capitolo III del presente lavoro

⁸⁷ Circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia DAG. 10/11/1015.0169084.U

⁸⁸ Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44

Nel processo penale (azione civile) ⁸⁹ il contributo unificato è, ex art. 11 TUSG, a carico, prenotato a debito ⁹⁰, dell'obbligato al risarcimento danni e, solo, se il danno è quantificato in sentenza.

b) Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione

Nei procedimenti civili in cui la parte che instaura il procedimento è una pubblica amministrazione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 158 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

Per direttive ministeriali:

- ✓ le disposizioni di cui all'art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano nei confronti delle **Agenzie fiscali delle Entrate, Dogane, del Territorio e del Demanio** ⁹¹
- ✓ l'**INAIL** è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ⁹²
- ✓ l'**INPS** è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ⁹³
- ✓ l' **Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)** non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02 ⁹⁴

c) Procedimenti attivati da Concessionario

Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all'articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l'altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all'atto dell'iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02.

Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.

Le somme prenotate a debito devono essere ridotte alla metà ⁹⁵, la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti del giudizio

Per la direttiva ministeriale del 6 maggio 2008 ⁹⁶”.. *La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).*

⁸⁹ Vedi cap. VIII del presente lavoro

⁹⁰ Art. 3 lett. s) TUSG Prenotazione a debito: “è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero” vedasi nello specifico successivo capitolo IV pagg 36 e ss

⁹¹ Circolare Ministero Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U

⁹² Circolare Ministero Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U

⁹³ Circolare ministero giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

⁹⁴ Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria- nota prot. 7891 del 1 agosto 2017

⁹⁵ art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

⁹⁶ Circolare Ministero Giustizia prot. 62754 del 06/05/2008 conf. DAG.03/04/2014.0050945.U

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verificano se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero“.

Per la direttiva ministeriale del 3 aprile 2014 ⁹⁷ “l'ambito applicativo dell'articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo.”

⁹⁷ Circolare Ministero Giustizia DAG.03/04/2014.0050945.U

Capitolo IV

✓ **l'articolo 14 comma 3 DPR 115/02** (Obbligo di pagamento)

1. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*

2.....omississ....

3. *La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.*

3 bis ..omississ

3 ter ..omississ

Prima della riforma operata al comma 3 dell'articolo 14 DPR 115/02 ⁹⁸ il contributo unificato veniva distinto in: a) contributo unificato dovuto all'atto dell'instaurazione del procedimento e b) contributo unificato integrativo dovuto ogni qualvolta le parti modificavano il valore originario della domanda.-

A seguito della riforma il contributo unificato, attualmente, trova una sua distinzione in:

a) contributo unificato dovuto all'atto dell'instaurazione del procedimento, articolo 14 comma 1;

b) contributo unificato integrativo, articolo 14 comma 3 prima parte, che si ha ogni qualvolta chi instaura il giudizio con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, aumentandola, la domanda principale

c) contributo unificato autonomo, articolo 14 comma 3 seconda parte, a cui è tenuta la parte che interviene in un giudizio o la parte diversa da quella che instaura il giudizio ogni qual volta presenti domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo in causa a prescindere dal mutamento di valore della causa; per l'indirizzo ministeriale del 14 maggio 2012 "il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori". ⁹⁹

⁹⁸ Comma sostituito dall'articolo 28 legge 12 novembre 2011 n. 183 in vigore dal 1° gennaio 2012

⁹⁹ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

✓ il contributo unificato nelle ipotesi ex art. 14 comma 3

1) domanda riconvenzionale

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della richiamata riforma operata dalla legge 183/2011, l'importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale aumentasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.

Con la nuova formulazione del 3 comma dell'articolo 14 DPR 115/02 la natura [contributo unificato integrativo o contributo autonomo] e il relativo importo del contributo unificato da, eventualmente, versare dipende dalla circostanza se la parte sia o meno quella che ha introdotto la domanda o se sia interveniente:

- se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che *“ per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...”* il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della domanda originaria;

- se la domanda riconvenzionale viene presentata *“dalle altre parti”* l'obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale : *con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori”*.¹⁰⁰

Ai sensi della Nota DAG.23/02/2018.0038947.U richiamata in DAG.09/03/2018.0048401.U

a) Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo

“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano

proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale

beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

b) Contributo unificato - Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione

¹⁰⁰ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - per i quali il Testo unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), - può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell'articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la parte quantifica il valore della domanda proposta, si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore.

2) opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso ¹⁰¹.

I due «mezzi» contributi, il primo all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione allo stesso, *fanno sì che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione.* ¹⁰²

La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull'esatta applicazione dell'articolo 14 DPR 115/02, nella sua nuova formulazione, in relazione alla, presunta, posizione processuale assunta dall'opponente e dall'opposto.

A risolvere, eventuali, dubbi interpretativi la circolare ministeriale 10 ottobre 2014 ¹⁰³, che sebbene faccia espressamente riferimento alla chiamata in causa del terzo trova, piena, applicazione anche nella ipotesi in oggetto ai sensi della quale *“La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).*

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve risponderci che all'opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella

¹⁰¹ ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

¹⁰² Circolare Ministero della Giustizia 14 luglio 2005, n. 001543

¹⁰³ Circolare Min. Giust. n. 0136174/U del 10 ottobre 2014 conf. circolare DAG.10/11/1015.0169084.U

della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa.”

La direttiva ministeriale del 14 luglio 2005 ha precisato che in caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore nel caso di contributo integrativo o nell'importo in relazione al contributo autonomo, “ *va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato*” ¹⁰⁴.

Inoltre, nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “ *..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo..*” si esaurisce con il procedimento di primo grado “ *conseguentemente l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13 comma 3 tu spese di giustizia*” ¹⁰⁵.

Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947 richiamata anche DAG.09/03/2018.0048401.U

“Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

3) L'intervento di terzo nel giudizio ordinario e nell'esecuzione mobiliare e immobiliare

La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato al cui pagamento è tenuto la parte che interviene in un processo in corso.

Il pagamento è svincolato dalla eventuale modifica del valore che l'intervento produce nella domanda principale ed è commisurato allo scaglione di valore dichiarato dal terzo interveniente.

In relazione all'istituto, a dirimere le prime difficoltà interpretative, era intervenuto il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 ¹⁰⁶ che giustificava il nuovo pagamento “*sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori*”.

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull'esatta portata della norma nell'ambito dell'intervento nel processo civile nascevano dall'uso del Legislatore del termine “*intervento autonomo*”.

Il codice di rito in materia di intervento ¹⁰⁷ non contempla specificatamente l'istituto del c.d. *intervento autonomo*.

L'unica distinzione rinvenibile è quella relativa : **a)** all'intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), **b)** su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile) e **c)** per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell'istituto.

Riguardo all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza¹⁰⁸, le tre figure tipiche dell'intervento volontario : *principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente*.

¹⁰⁴ Circolare Ministero della Giustizia n 1543 del 14 luglio 2005

¹⁰⁵ nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

¹⁰⁶ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

¹⁰⁷ Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 codice di procedura civile.

¹⁰⁸ Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 codice di procedura civile mentre l'ipotesi del'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo ¹⁰⁹.

Dall'entrata in vigore della modifica normativa operata all'articolo in commento si era posto il problema se il nuovo contributo autonomo andasse corrisposto in tutte le ipotesi di intervento di cui al richiamato articolo 105 c.p.c. o alle sole ipotesi di cui al primo comma del detto articolo.

A dirimere la questione ha provveduto il Ministero della Giustizia con nota del 5 febbraio 2015 ¹¹⁰ stabilendo che “ *nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.*”

Nessuna problematiche relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto.

Relativamente ai permanenti dubbi in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, gli Uffici di via Arenula, con circolare del 5 luglio 2012 ¹¹¹, sono intervenuti stabilendo che “*il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati*”

Nel sopra citato caso di intervento il contributo unificato dovuto sarà, in base all'indirizzo ministeriale richiamato, in termine fisso per le procedure di esecuzione immobiliare, e per le procedure esecutive mobiliari inferiori ad € 2.500 ed in relazione al valore per le procedure mobiliari superiori ad € 2.500 ¹¹² .

4) *chiamata in causa del terzo*

Nell'intervento su istanza di parte, ex articolo 106 codice di procedura civile, il contributo integrativo (eventuale) o il nuovo contributo autonomo, a seconda se a richiederlo sia la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 ¹¹³ giustifica il nuovo pagamento “*sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori*”.

In relazione alla chiamata del terzo una criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Secondo alcuni dal momento dell'autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14 DPR 115/02, che testualmente recita :“*formulano chiamata in causa*”.

L'obbligo di corrispondere il contributo unificato, quindi, sorge al momento della chiamata in causa del terzo a prescindere dalla autorizzazione alla chiamata da parte del magistrato.

¹⁰⁹ Per un maggior approfondimento dell'istituto vedasi , tra gli altri, *Manuale di diritto processuale civile* A. Lugo – Giuffrè editore e *diritto processuale civile* S. Satta Cedam editore

¹¹⁰ Circolare Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U

¹¹¹ Circolare Ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U

¹¹² Articolo 13 punto 2 DPR 115/02

¹¹³ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia nell'indirizzo del 10 ottobre 2014 ai sensi del quale *"...l'opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all'integrazione del contributo..."* ¹¹⁴.

Ai sensi della nota del 23 febbraio 2018 prot 38947 richiamata anche DAG.09/03/2018.0048401.U

"Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande."

5) **chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**

quanto riportato nel precedente punto 2) trova applicazione nel caso di chiamata di terzo in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il richiamato indirizzo ministeriale ¹¹⁵ era infatti in risposta a specifico quesito riguardo proprio la chiamata del terzo in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

6) **contestualità di domande**

Altra problematica sorta a seguito della modifica della normativa in oggetto è quella relativa al pagamento (nella misura del quale) nel caso in cui si pongano più domande tra quelle previste dall'articolo 14 , 3 comma, DPR 115/02.

Problema risolto dalla direttiva ministeriale ¹¹⁶ del 14 maggio 2012 ai sensi della quale *"qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato, quello di maggior importo, in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima"*.

✓ ipotesi particolari non rientranti nell' articolo 14 comma 3

1) **aspetti generali**

¹¹⁴ Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/10/2014.0135174.U

¹¹⁵ Circolare Min. Giust. n. 0136174/U del 10 ottobre 2014 conf. circolare DAG.10/11/1015.0169084.U

¹¹⁶ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

Alcune situazioni possono comportare modificazioni alla domanda principale ma non trovare regolamentazione dall' articolo 14 DPR 115/02.

In materia di richiesta risarcimento danni per responsabilità aggravata (c.d. lite temeraria)¹¹⁷ e, nei casi in cui la parte, alla richiesta originaria abbia aggiunto formule (c.d. formule di rito) quali *“o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia”* oppure *“ entro i limiti di competenza del giudice adito ”* il Ministero della Giustizia¹¹⁸ ha, con una nota per verità non molto chiara, stabilito che il contributo unificato non vada integrato quando nelle conclusionali si chieda il pagamento del danno per lite temeraria oppure nel ribadire la richiesta originaria si aggiungono formule del tipo *“o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di competenza”* o *“entro i limiti di competenza del giudice adito”*.

Il Ministero osserva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 30.5.2002, c. 2 ¹¹⁹ *“il funzionario procede altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta venga introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”*.

Per concludere che *“ tale norma, tuttavia, si ritiene debba essere letta nel contesto delle altre disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia ed in particolare dell'articolo 14, comma 3, che determina il momento in cui deve essere effettuato il controllo formale del corretto versamento dell'imposta o della sua omissione ”* ¹²⁰.

2) lite temeraria

La, poco, chiara richiamata disposizione ministeriale del 15 febbraio 2007, ha, sin dall'inizio, comportato da parte degli uffici giudiziari l'applicazione del contributo unificato commisurato al solo valore del quantum richiesto al momento dell'iscrizione della causa nel ruolo ed in relazione al solo valore della domanda principale con esclusione, quindi, della richiesta del danno per lite temeraria che viene quantificato dal giudice al momento della sentenza.

L'interpretazione esentiva operata dagli uffici giudiziari ha trovato conforto negli indirizzi della giurisprudenza contabile ¹²¹.

In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione ¹²² che , in un procedimento con parte Ministero della giustizia ed oggetto: omesso pagamento del contributo unificato a seguito di domanda ex art 96 cpc, (lite temeraria) ha statuito che :*“la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale”* .

¹¹⁷ ex articolo 96 codice di procedura civile

¹¹⁸ Circolare Ministero della Giustizia DAG 15/02/2007.0020047.U. relativamente alle c.d. formule di stile indirizzo confermato con note DAG 09/11/2015.0167802.U, DAG 29/10/2015.0162465.U e DAG.08/04/2016.0063597.U

¹¹⁹ Introdotto con decreto legge 30 giugno 2005 n 115 convertito con legge 17 agosto 2005 n 168

¹²⁰ Ricordiamo che la determinazione del valore della causa è regolamentato dagli artt 10 e ss codice procedura civile

¹²¹ Per tutte Commissione Tributaria Provinciale di Forlì sentenza n 237 del 28 ottobre 2013 ha precisato che *“la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata –che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale- attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex art. 10 c.p.c. con il valore di quella principale”*

¹²² Corte di Cassazione sentenza n 17704 del 19 luglio 2013

Quanto sopra ha trovato pronta conferma negli indirizzi ministeriali ¹²³ ai sensi dei quali *“non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) ... il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato”*.

3) ***formule di stile***

La richiesta, contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, rivolta al giudice di determinare il dovuto *“ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia (c.d. formule di stile)”* incidono sul valore della domanda ai fini della determinazione del contributo unificato da corrispondere?

O le *c.d. formule di stile* non incidono sul valore della domanda principale che rimane, quindi, ancorata alla somma specificatamente richiesta nelle conclusioni e a tale somma va commisurato il contributo unificato?

Ove tali espressioni di rito concorressero alla determinazione del valore della causa stante la loro indeterminabilità comporterebbero nelle cause innanzi al giudice di pace la riscossione del contributo unificato nell’importo previsto dall’articolo 13 punto 1 lettera c) o, nel caso di diverso giudice adito, a quello equivalente allo scaglione di valore indeterminabile di cui all’articolo 13 punto 1 lett. d) .

In materia indirizzi contrastanti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le direttive ministeriali.

La Suprema Corte ¹²⁴ in un giudizio promosso dal Ministero della Giustizia¹²⁵ ha infatti statuito che *“la commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (sia pure per altri fini)secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi per cui possa essere definita “di stile”)*.

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”

Concludendo, e affermando, la Corte che *“ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una ancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (si veda la sentenza di questa Corte n 9432 dell’11 giugno 2012). E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro”*.

In materia il Ministero della Giustizia ha ritenuto, a contrario di quanto sostenuto dai giudici di legittimità, che la formula adottata non incide sulla determinazione del valore della causa ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato che rimane ancorato alla domanda principale.

¹²³note DAG 16/11/2015.0172664.U, DAG 29/10/2015.0162465.U DAG.08/04/2016.0063597.U DAG.16/08/2017.0153361.U

¹²⁴ sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013

¹²⁵ avverso la sentenza n 35/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona

Per gli Uffici di via Arenula , vincolando, quindi, le cancellerie a non tenere conto nella determinazione del contributo unificato dovuto dalla parte, “*la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato*”¹²⁶.

4) **intervento ex articolo 111 cp.c., secondo comma**

L’ articolo 111 cpc. secondo comma, contempla l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e, precisamente, la successione nel processo, degli aventi titolo, a causa di morte di una delle parti.

Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all’ intervento volontario ex art 105 cpc.

Non rientrando, quindi, nelle ipotesi di intervento contemplate dal 3 comma dell’ articolo 14 DPR 115/02 non si percepisce alcun contributo unificato.

5) **istanze ex artt. 178 e 186 bis c.p.c**

Le istanze e richieste di cui agli articoli 178 e 186 bis del codice di rito non rientrano, chiaramente, tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell’ articolo 14 DPR 115/02.

Ne rientrano tra le c.d. domande cautelari in corso di causa¹²⁷, che comportano il pagamento del contributo unificato, e che hanno una funzione meramente conservativa del diritto tutelato.

Le istanze in oggetto avendo , invece, natura tipicamente anticipatoria “ *con la chiara funzione di anticipare la soddisfazione del diritto in via esecutiva, attenuando i disagi della eccessiva durata del processo ordinario, nonché il perseguimento di un intento deflattivo del carico di lavoro dei tribunali*”¹²⁸ non sono soggette al pagamento di ulteriore contributo unificato rispetto a quello già corrisposto all’atto dell’ introduzione del giudizio.

¹²⁶ Note Min. Giust. DAG 09/11/2015.0167802.U, DAG 29/10/2015.0162465.U e DAG.08/04/2016.0063597.U

¹²⁷ Ai sensi della circolare Ministero della Giustizia DAG.07/02/2011.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa è dovuto il contributo unificato dello scaglione del valore della domanda ridotto a metà

¹²⁸ Da Coderoni Mario in “ *le ordinanze anticipatorie in corso di causa, presupposti, contenuti ed efficacia*”Piacenza 23 febbraio 2008.

Capitolo V

✓ Esenzione

Ai sensi dell'art. 10 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115

1. *Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (ndr malgrado l'espressione usata dal legislatore "e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi" ¹²⁹);*

2. *Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (ndr stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare ¹³⁰).*

3. *Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile.*

(ndr capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (cfr=separazione personale dei coniugi),

capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno

capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta

capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi

4. (comma ABROGATO L. 191/09)

5. (comma ABROGATO L. 191/09)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. *nei procedimenti di cui all'articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 ¹³¹ gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese*

¹²⁹ Circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002

¹³⁰ Circolare Ministero della Giustizia 31 luglio 2002 n 5

¹³¹ Opposizione ordinanze-ingiunzioni

forfettizzato secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319¹³² e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

L'esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.033 nei giudizi innanzi al Giudice di Pace è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168.

Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento¹³³.

L'esenzione opera, inoltre, se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto¹³⁴.

Ai sensi dell'art 46 disp. attuazione codice civile *“Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro”*¹³⁵.

Ai sensi dell'art 46-bis disp. attuazione codice civile *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell'interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.*

L'indirizzo ministeriale del 31 luglio 2002¹³⁶, in materia di procedimenti relativi a minorenni, precisa che *“l'art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.*

Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.”

L'esenzione dal versamento del contributo unificato *“non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge”*¹³⁷.

TABELLA DELLE ESENZIONI **Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali**

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (cfr malgrado l'espressione usata dal legislatore “e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” circolare n 1 del 26 febbraio 2002)

¹³² Esonero da ogni spesa e tassa procedimenti di lavoro, salvo deroga reddituale ex art. 9 1-bis dpr 115/02

¹³³ Relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia commento all'articolo 10

¹³⁴ Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

¹³⁵ In applicazione Circolare Ministero Giustizia n. 1 del 26 febbraio 2002

¹³⁶ circolare Ministero della Giustizia 31 luglio 2002, n. 5

¹³⁷ nota Ministero della Giustizia del 29 settembre 2003, vedi anche pagina 18 del presente lavoro

- ✓ Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (cfr *Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare*)
- ✓ Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di **riattivazione** del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell'ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile:
 - Capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone**
 - Capo II dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno**
 - Capo III disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta**
 - Capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati**
 - Capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi**
- ✓ Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : **misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia**
- ✓ **Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno** gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia e risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate)
- ✓ **Procedura della tutela** (art. 46 disposizione attuazione codice civile)
- ✓ **Accesso fondo solidarietà coniuge in difficoltà** (art 3 , comma 5 D.M. 15 dicembre 2016)
- ✓ **Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all'articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 (cfr assegni di mantenimento) (art. 19 legge 74/87)**
- ✓ **Violenza nelle relazioni familiari** (art. 7 legge 154/2001)
- ✓ **procedimenti in materia di adozione e affiliazione** (art.82 legge 184/1983)
- ✓ procedimenti in materia **di rettificazione di stato civile** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario** (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/ NU del 13.6.2003)
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 180/78 e art. 21 d.lvo 150/2011))
- ✓ **Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02) ex art. unico L.319/58
- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego** (nei limiti reddituali di cui all'art. 9 1bis DPR 115/02) ex art. unico L.319/58
- ✓ Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause **ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)**(circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
- ✓ **Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958** (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica** (art. 12 DPR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
- ✓ **in materia di equa riparazione ex legge 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati** (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze** (circ senza numero 18/3/2003)

- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva** (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest'ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale estraneo quindi a procedimenti giurisdizionali)
- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 186 ter cpc**
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio** (art. 32 disp. att. c.p.p.)
- ✓ **Mediazione civile** (art. 17 d.lvo n 28/2010)
- ✓ **Procedimenti contenziosi in materia elettorale** (d.lvo 104/2010)
- ✓ **Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali** (art 22 dlvo 150/2011)
- ✓ **Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo** (art 23 d.lvo 150/2011)
- ✓ **Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo** (art 24 d.lvo 150/2011)
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare** (art 20 d.lvo 150/2011)
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare** (circolare 20 giugno 2006 n 66030)
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44(circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
- ✓ **Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
- ✓ **domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39,** (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi** (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita**
- ✓ **Istanza di conversione del pignoramento** (dovuta l'imposta di bollo circ. 14 gennaio 2004 n. 1/334/44/ER/U/04U)
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento** (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)
- ✓ **Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc** (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
- ✓ **esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro** (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
- ✓ **procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione** (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile)
- ✓ **in materia tavolare** (art. 10 DPR 115/02)
- ✓ **in materia di "masi chiusi"** (L 340/2000)
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003)
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
- ✓ **Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa**(nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 *dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative*)
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali** (dlvo 195/2005)
- ✓ **materia di sfratto** (circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44) :

1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
- ✓ **procedimenti possessori** deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
 - ✓ **Negoziante assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (separazione coniugi)** ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullastata sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
 - ✓ **Formule di stile** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
 - ✓ **Lite temeraria** nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
 - ✓ **richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell'opposizione a decreto ingiuntivo** nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U
 - ✓ **cooperazione nel settore delle prove civili Regolamento CE n 1206 del 28 maggio 2007**

✓ **Prenotazione a debito del contributo unificato**

Ai sensi dell'articolo 3 lettera s) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115 “ *prenotazione a debito è l'iscrizione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero* ” .

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 DPR 115/02 “*Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito*” .

Le ipotesi in cui il contributo unificato viene prenotato a debito sono espressamente elencate dall'articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115.

Ai sensi del richiamato articolo il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:

a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico

(NB= *l'art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158 Testo unico spese di giustizia (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,del territorio e del demanio ¹³⁸ mentre l' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02 non ha , quindi, diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato nelle procedure dalla stessa promosse ¹³⁹);*

b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 2 .

Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia nel commento all' articolo 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) :

“*La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico.*

¹³⁸ Circolare Ministero della Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U

¹³⁹ Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria- nota prot. 7891 del 1 agosto 2017

Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro.

Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito."

Nell' ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia che "i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo Si tratta di un' esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente." ¹⁴⁰

Nell'azione civile nel processo penale "il contributo unificato è dovuto soltanto quando è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato " ¹⁴¹.

Conformemente a quanto sopra "la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza " ¹⁴².

✓ **Il contributo unificato nei casi di riassunzione della causa**

Nei casi di riassunzione delle cause il Ministero di Giustizia ha provveduto a diramare direttive atte a risolvere eventuali problematiche che potessero insorgere:

a) **riassunzione causa cancellata e/o estinta** " il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli art. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie" ¹⁴³.

b) **riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza** " ..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare DAG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto." ¹⁴⁴ ;

c) **riassunzione ex art. 354 c.p.c.** "come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva,

¹⁴⁰ Circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato

¹⁴¹ Cfr = relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

¹⁴² Circolari Min. Giust. del 26 febbraio 2002 n.1 conf. Circolari 13/5/2002 n. 3 e DAG.19/11/2008.0152465.U

¹⁴³ Circolare Ministero Giustizia 13 maggio 2002, n. 3 conferma DAG.17/06/2016.011475.U

¹⁴⁴ Circolare Ministero Giustizia 29 settembre 2003 n 1/1046/44/SC/u-04

oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. ...Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353".

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio" ¹⁴⁵;

d) riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario *"il processo riproposto dinanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato, deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato..." ¹⁴⁶;*

e) riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace *"...è dovuto il pagamento del contributo unificato..." ¹⁴⁷.*

¹⁴⁵ Circolare Ministero Giustizia DAG.17/06/2016.011475.U

¹⁴⁶ nota Ministero Giustizia 23 settembre 2016 prot. 0170978.U

¹⁴⁷ Circolare Ministero Giustizia DAG 15/02/2007.0020047.U

Capitolo VI

✓ Contributo unificato nel diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale

Art. 9 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

*1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";*¹⁴⁸

Ai sensi dell'articolo 13 punto 3 DPR 115/02 il contributo unificato è ridotto alla metà" ...per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 1 bis.."

La direttiva ministeriale¹⁴⁹ del 14 maggio 2012 ha, tra l'altro, chiarito che :

- ✓ è dovuto il contributo unificato in materia di opposizione all'esecuzione ed all'opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro;
- ✓ non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all'esecuzione

¹⁴⁸ Comma inserito dal Decreto Legge 6/07/2011 n. 98 (convertito con l. 111/2011)

¹⁴⁹ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze di lavoro;

- ✓ *non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro.*
- ✓ *esenzione per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa;*
- ✓ *il contributo a carico dell'INPS va pagato [l'INPS non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato] ;*
- ✓ *per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non della metà della metà ;*
- ✓ *nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza, lavoro e pubblico impiego vi è una precisa deroga all'esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio (testuale dalla circolare ministeriale).*

Per la direttiva ministeriale del 9 gennaio 2013 ¹⁵⁰

- ✓ *non dovuto il pagamento del contributo unificato nelle procedure ex art. 28 legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori)*

Per la direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 ¹⁵¹

- ✓ *con l'istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ”.*

1) determinazione del contributo

L'obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause di lavoro e di previdenza sociale è legato al reddito del ricorrente.

Il Ministero della Giustizia ¹⁵² ha chiarito che nel reddito del ricorrente deve considerarsi il reddito familiare.

Nello specifico la ministeriale :

- ✓ *ha stabilito che il reddito per l'esenzione nelle materie di previdenza, assistenza , lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l'istante perché (testuale dalla circolare) il richiamo all'articolo 76 DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza”.*

Non rientrano, quindi, nel campo di applicazione della norma i soggetti che non sono titolari di alcun reddito imponibile.

I soggetti che hanno un reddito inferiore alla soglia devono dichiararlo nella conclusione dell'atto introduttivo del giudizio, anche per mezzo del proprio legale.

2) applicabilità della esenzione per reddito alle persone giuridiche

In materia di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego sono tenuti al pagamento del contributo unificato anche i soggetti “diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l'INPS , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla

¹⁵⁰ Circolare Ministero della Giustizia DAG.09/01/2013. 0003169.U

¹⁵¹ nota Ministero della Giustizia 31 marzo 2017 n . 0063912.U

¹⁵² Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

prenotazione a debito per espressa previsione normativa” ¹⁵³.

La direttiva ministeriale del 14 maggio 2012 ¹⁵⁴ ha infatti chiarito che “ *l'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tra volte l'importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure l'INPS, questa direzione generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 76 del DPR 115/2002, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.*”

Il Ministero ¹⁵⁵ ha precisato che anche l'Inail, a seguito della L. 111/2011, non può beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dal DPR. 1126/1965.

Lo stesso Ministero ha inoltre specificato che *il procedimento disciplinato dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, sia invece tuttora da considerare esente dal contributo unificato, in quanto il suddetto procedimento si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell'ordinamento e non sulla violazione di diritti di origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore* ¹⁵⁶.

3) impresa individuale e contributo unificato

Si parla di **impresa individuale** (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella *familiare* (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2° grado) e quella *coniugale* (formata solo da marito e moglie).

Assodato che le persone giuridiche, stante l'indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l'impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica.

Il codice civile ¹⁵⁷ stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può comunque avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d'impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione.

Per la Corte di Cassazione ¹⁵⁸ “ *L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), **tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale** (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista*

¹⁵³ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

¹⁵⁴ Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

¹⁵⁵ Circolare Ministero della Giustizia n. 21/2013

¹⁵⁶ Circolare Ministero della Giustizia n. 21/2013

¹⁵⁷ Articolo 2082 codice civile

¹⁵⁸ Cassazione Penale sez. III sentenza 20.04.2011 n° 15657

semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), **ben può assimilarsi ad una persona giuridica** nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l'esclusione dell'impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche "creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una *disparità di trattamento* tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate."

Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali, nella qualità di persona giuridica.

4) opposizione alle sanzioni amministrative e alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro

In materia di impugnativa di cartella esattoriale in materia di lavoro e previdenza, tenendo conto che in materia di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro è dovuto il contributo unificato¹⁵⁹, valgono le regole generali:

✓ **opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689**: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato commisurato al valore della causa;

✓ **opposizione all'esecuzione**: allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato secondo il valore della causa;

✓ **opposizione agli atti esecutivi** nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di fissa ex art. 13 punto 2 DPR 115/02.

Spetta alla parte che introduce il ricorso la *qualificazione giuridica della domanda* (opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ecc) e la dichiarazione di valore della stessa "... *si osserva che l'art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito»*.¹⁶⁰

Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14 ai sensi dell'articolo 13, punto 6, DPR115/02 il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale.

¹⁵⁹ Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

¹⁶⁰ Circolare Ministero Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44

Capitolo VII

✓ **Contributo unificato nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06**

1) premessa

L'individuazione dell'importo dovuto per il contributo unificato nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizioni delle controversie, apportate dalla legge 191/2009 ¹⁶¹ all'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U spese di giustizia già operato con la legge 311/2004 ¹⁶² e con la legge 69/2009 ¹⁶³, tra le varie novità ha eliminato l'esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.

La sopra richiamata novità ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell'utenza, e con particolare riferimento alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/1981, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di *“valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi”* che *“deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”* (art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)

Dichiarazione di valore, tra l'altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che ¹⁶⁴ *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (ndr= operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”*

2) opposizioni cartelle esattoriali

Il venir meno dell'esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l'oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che qui ci interessa, l'importo del contributo unificato da (eventualmente) pagare.

¹⁶¹ finanziaria anno 2010

¹⁶² finanziaria anno 2005

¹⁶³ in tema di contributo unificato per i ricorsi in Cassazione

¹⁶⁴ Circolare Ministero Giustizia senza numero del 10 marzo 2008

A tal proposito è di ausilio, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia ¹⁶⁵.

a) **Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 :**

esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l'avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa;

b) **Opposizione ex art. 615 c.p.c.:**

allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

Nel caso in esame, rientrando l'articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all'esecuzioni, dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa;

c) **Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.:**

deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Nel caso in esame, rientrando l'articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, dovuto il contributo unificato fisso ex punto 2 art. 13 DPR 115/02 ;

d) **opposizioni sanzioni accessorie**

Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza,¹⁶⁶ ricordiamo quelle a seguito di violazione alle norme del codice della strada in materia di “sottrazioni” di punti dalla patente o di “sospensione” della stessa.

Essendo il valore della causa non determinabile :

- a) se si ritengono di competenza del giudice di pace, valore indeterminabile, importo ex art. 13 lettera c) DPR 115/02;
- b) se si ritengono di competenza del tribunale, valore indeterminabile, importo ex art. 13 lettera d) DPR 115/02.

¹⁶⁵ vedasi tra l'altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200

¹⁶⁶ per tutte Cassazione Civile sez. Unite 29 luglio 2008 n. 20544

e) appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ex articolo 26 l. 40/06

Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.

Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa;

f) opposizioni a fermo amministrativo

In materia appare utile richiamare la direttiva ministeriale del 26 giugno 2006 ¹⁶⁷, ai sensi della quale:

“Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l’opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all’imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve risponderci positivamente. E’ infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 23 della legge 689/8 l non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.”

Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall’articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Da ciò deriva che **il contributo unificato dipenderà dalla domanda: fisso ex art. 13 punto 2 DPR 115/02 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all’esecuzione.**

NB : per opposizione alle sanzioni amministrative e alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro vedi precedente pagina 45

¹⁶⁷ nota Ministero Giustizia prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U

Capitolo VIII

✓ Processo penale e contributo unificato

1) *contributo unificato nell'azione civile nel processo penale*

Fonte normativa del contributo unificato nel processo penale è nel combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Ai sensi dell'articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 "...il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno"

Per l'articolo 12 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 - Azione civile nel processo penale :

1. *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.*

2. *Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.*

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel commento ai richiamati articoli " ... il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito... L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato"

Nel processo penale il contributo unificato è, quindi, strettamente correlato all'esercizio dell'azione civile e nulla ha a che vedere con il pagamento delle spese processuali proprie della giurisdizione penale.

Spese processuali anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 5 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ed espressamente previste dall'articolo 205 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ¹⁶⁸ .

L'istituto in oggetto nel processo penale si prenota a debito , ex articoli 11 e 12 richiamati, a prescindere dall'ammissione di parte civile al patrocinio a spese dello Stato; non è a carico della

¹⁶⁸ spese quest'ultime quantificate, da ultimo, dal Decreto Ministeriale n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198

parte civile, ed è dovuto, dall'imputato o dal responsabile civile al risarcimento del danno, solo il giudice, in sentenza, determina il *quantum* dovuto per il risarcimento ¹⁶⁹.

La ministeriale del 19 novembre 2008 ¹⁷⁰ evidenzia “ *le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.*”

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito”.

Precisando, la direttiva in oggetto, che : “*tale prenotazione ha lo scopo di “ annotazione a futura memoria” come disciplinato dall'art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno “.*

Sottolineando, inoltre, la differenziazione di disciplina dell'istituto in oggetto tra il processo civile, amministrativo e tributario con quello penale : “*l'art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza” .*

Concludendo“*...dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata , in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile.”.*

2) azione civile diretta e contributo unificato

Come precisa la direttiva ministeriale del 26 febbraio 2002 ¹⁷¹ “ *... la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale dal primo comma del medesimo articolo) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.*

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza”.

Concetto ribadito con direttiva ministeriale del 13 maggio 2002 ¹⁷² ai sensi della quale “*... la norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno...”*

3) determinazione e momento del pagamento del contributo unificato nel processo penale

Orbene, da quanto sopra, appare chiaro che per la determinazione e, successivo, pagamento del contributo unificato nel processo penale (cfr articoli 11 e 12 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115) non valgono le regole del processo civile:

- 1) non è dovuto nessun contributo unificato in caso di condanna generica;

¹⁶⁹ art. 12 punto 2 DPR 30 maggio 2002 n.115)

¹⁷⁰ circolare Ministero Giustizia DAG.19/11/2008.0152465.U

¹⁷¹ Circolare Ministero Giustizia del 26 febbraio 2002 n.1

¹⁷² Circolare Ministero Giustizia del 13/5/2002 n.3

- 2) non paga chi avanza la richiesta risarcitoria ma chi è condannato al risarcimento;
- 3) non si paga al momento della domanda ma alla definizione del giudizio ;
- 4) il contributo unificato viene, previa quantificazione dell'importo da parte della cancelleria, prenotato a debito e recuperato nei confronti dell'imputato non ammesso al patrocinio a spese dello Stato ¹⁷³ .

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2010 ¹⁷⁴ *“in risposta alla nota del 22 luglio 2009 con la quale sono stati formulati alcuni quesiti relativi alla riforma del Testo unico delle spese di giustizia, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta quanto segue.*

La legge in parola non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato... .

In tema di contributo unificato sono infatti rimasti immutati gli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle spese di giustizia....”.

4) criticità nella determinazione del pagamento del contributo unificato

La richiamata direttiva ministeriale del 3 marzo 2010 ha precisato che la riforma operata all'articolo 205 testo unico spese di giustizia ¹⁷⁵ dall'articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 *“non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato..”.*

Ha, inoltre, evidenziato come la modifica normativa abbia invece eliminato il vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese per quota : *“ il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citato Testo Unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa Direzione Generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331.”*

Ai sensi del punto 2-quinquies dell' articolo 205 Decreto Presidente della Repubblica n. 115 *“Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.”*

La maggiore criticità, nell'analisi dell'istituto in oggetto e relativamente ai procedimenti penali in cui opera, attiene alla determinazione del pagamento del *quantum* dovuto in relazione alle situazioni che possono verificarsi nel giudizio sia in rapporto al numero delle persone (eventualmente) tenute al pagamento, sia in relazione al numero dei soggetti (parti civili) nei confronti dei quali si determina, a favore dello Stato, il pagamento stesso.

Analizziamo, nello specifico, i casi che si possono determinare e le possibili soluzioni:

a) più imputati nei confronti di una sola parte civile: il problema trova soluzione nella, richiamata, direttiva ministeriale del 3 marzo 2010, DAG.03/03/2010.0032236.U, ai sensi della quale *“ in caso di condanna di più imputati l'obbligo del pagamento del contributo unificato avverrà per quota”* quindi contributo unificato pari allo scaglione corrispondente alla somma delle condanne.

b) condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili: la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale; più pagamenti per singola parte civile si sommano e contributo unico ai sensi della direttiva ministeriale di cui al precedente punto a).

¹⁷³ art. 110 comma 3 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

¹⁷⁴ Circolare Ministero Giustizia DAG.03/03/2010.0032236.U

¹⁷⁵ decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

c) singolo imputato nei confronti di più parti civili , in questo caso non ci appare conforme alla normativa far pagare più contributi unificati alla stessa persona , nel civile ci troveremmo in una ipotesi di litis consorzio facoltativo (più creditori , anche se poi gli importi essendo prenotati a debito, e quindi anticipati dallo Stato, andrebbero recuperati a favore dell'Erario) che comporta, ai fini della determinazione del *quantum da riscuotere* la somma degli importi delle singole condanne ¹⁷⁶ .

5) contributo unificato: criticità nel processo penale di appello

Se la causa è appellata l'Ufficio giudiziario di primo grado non procede a nessun recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato nel foglio notizie che invierà al grado di appello, infatti le spese processuali a favore dello Stato si recuperano , ai sensi dell'articolo 227 ter DPR 115/02 “ *entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza..*”

Rispetto al primo grado, criticità attengono al pagamento, o meno, del contributo unificato nel caso di appello.

L'istituto in questione è dovuto, e quindi va prenotato a debito dalla cancelleria competente, in grado di appello in ogni caso, visto che il giudizio d'appello incide sulle statuizioni civili, o solo nelle ipotesi in cui:

a) il giudice di appello è investito “limitatamente” alle statuizioni civili ai sensi degli articoli del codice di procedura penale : 573 [impugnazione per i soli interessi civili], 574 [impugnazione dell'imputato per gli interessi civili], 575 [impugnazione del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria], 576 [impugnazione della parte civile e del querelante];

b) decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione ai sensi dell'articolo 578 codice di procedura penale ?

E, ancora, è dovuto il contributo unificato, anche in questo caso per prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio?

E, considerato che, ai sensi dell'articolo 12 DPR 30 maggio 2002 n 115, nel processo penale il contributo unificato è determinato, sulla base del provvedimento finale del giudice, il contributo unificato andrà riscosso nella misura quantificata dal grado di appello, in unica soluzione, o il contributo unificato andrà riscosso per ogni grado ?

E, non da ultimo, se il giudice del gravame conferma le statuizioni civili andrà riscosso altro, e analogo nell'importo, contributo unificato?

Al momento, in assenza di specifiche disposizioni ministeriali, nella genericità della normativa in materia e in applicazione al principio ai sensi del quale “*Il contributo unificato è finalizzato a soddisfare le spese complessive del procedimento*” ¹⁷⁷ ogni qual volta la decisione del grado di appello, anche se indirettamente, “stabilisce sugli effetti civili” il contributo unificato si percepisce sia per il primo che per il secondo grado oltre contributo unificato dovuto, per l'eventuale, ricorso in Cassazione;

6) recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

¹⁷⁶ in materia civile nel caso di più ricorrenti o attori nota n. 17072 del 30 gennaio 2015 conf. Nota 4 maggio 2016 n. 0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U

¹⁷⁷ Circolare Ministero Giustizia prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005

L'articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115¹⁷⁸ tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio da parte dell'imputato non prevede il contributo unificato prenotato a debito in caso di costituzione di parte civile.

Se l'imputato condannato al risarcimento danni è ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto al pagamento del contributo unificato, e in generale, delle spese anticipate e/o prenotate a debito per la costituzione di parte civile?

Gli Uffici di cancellerie recuperano il contributo unificato in oggetto, oltre alle altre spese prenotate a debito ex articolo 108 DPR 115/02 in applicazione dell'indirizzo ministeriale del 9 febbraio 2011¹⁷⁹ emanano a seguito di rilievi da parte dell'Ispettorato dello stesso Ministero.

Ai sensi del richiamato indirizzo “ *Il legislatore dispone che nel caso in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato , alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall'erario e che , in caso di revoca, le spese di cui all'articolo 107 siano recuperate nei confronti dell'imputato.*

Premesso quanto sopra, si deve rilevar come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive per la riduzione in pristino dei luoghi”.

Appare utile evidenziare come tra gli effetti dell'ammissione siano esclusi (semplice dimenticanza?) sia per il processo civile che penale le spese (onerose) quali le spese straordinarie ex articolo 70 DPR 115/02, (tra le quali ricordiamo quelle per il recupero di navi o aerei in caso di disastro), mentre per il processo penale le (ingenti) somme dovute per intercettazioni telefoniche e per le demolizioni.

Tornando alla richiamata direttiva nella parte finale, statuisce che “*l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto*”.

Gli Uffici, quindi, procedono al recupero nei confronti dell'imputato , se pur ammesso al patrocinio, di tutte le spese che lo Stato anticipa e prenota a debito a favore della parte civile ammessa al patrocinio elencate negli articoli 107 e 108 DPR 115/02, le spese anticipate non comprese nell'articolo 107¹⁸⁰ lasciando esente l'imputato ammesso dal recupero delle sole spese anticipate a suo favore.

Applicando il principio dell'indirizzo ministeriale del 9 febbraio 2011 anche nel giudizio civile, in cui entrambe le parti processuali siano ammesse al patrocinio, le spese anticipate e, per quel che qui ci interessa, prenotate a debito a favore della parte risultata vincitrice andrebbero recuperate, ai sensi del disposto di cui all'articolo 93 codice di procedura civile, nei confronti della parte risultata soccombente, della quale rimangono a carico dello Stato solo le spese anticipate e/o prenotate a debito a favore della stessa.

Attualmente risulta che, se nel processo civile, entrambe le parti processuali sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a definizione del giudizio le cancellerie non procedono al recupero delle spese nei confronti di nessuna delle due parti.

Ravvisandosi, quindi, almeno sul piano pratico, profili di disparità di trattamento nei due modi di esercizio dell'azione a seconda che essa operi nel processo civile o nel processo penale.

¹⁷⁸ Nota Ministero Giustizia DAG.20/12/2010-0165521.U “ *nei casi in cui l'imputato gode del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione l'articolo 107 che disciplina espressamente gli effetti dell'ammissione*”

¹⁷⁹ Circolare Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349U

¹⁸⁰ intercettazioni telefoniche e demolizioni, con il dubbio se vadano recuperate anche delle c.d. spese forfettarie previste dall'articolo 208 DPR 115/02 che non risultano elencate nell'articolo 107 DPR 115/02 (per lo scrivente si)

7) azione civile c.d. indiretta

L'azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell'articolo 75 codice di procedura penale essere *“trasferita nel processo penale”*.

Anche in questo caso il contributo, prenotato a debito, e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02.

Da sottolineare come la parte civile che “transita” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi , parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale.

Capitolo IX

✓ **Contributo unificato e procedure europee**

Analizziamo, limitatamente alle finalità del presente lavoro, i Regolamenti europei che danno origine a controversie giurisdizionali nel nostro ordinamento.

a) **ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006**

Contributo unificato dovuto in base allo scaglione di valore della domanda, ridotto alla metà:

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato introdotto con il dichiarato intento di *"...semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere* ¹⁸¹ *in materia di crediti pecuniari non contestati"*¹⁸².

Il regolamento in parola prevede che la domanda ¹⁸³, la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l'utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.¹⁸⁴

Con riguardo alle c.d. spese di giudizio (contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro). lo stesso regolamento europeo prescrive che ¹⁸⁵ *"la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio"*.

Lo stesso Regolamento all'atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda¹⁸⁶ che *" qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale"*

Ai sensi art. 26 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l'ingiunzione vale anche per l'individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all'atto o dopo la presentazione della domanda ¹⁸⁷.

Tra l'altro l'art. 25, paragrafo 2, del regolamento europeo in esame prevede che le *"spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale"*.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l'altro, statuito che *" il giudice nazionale può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell'Unione europea."*

¹⁸¹ In tutti quei rapporti in cui almeno uno delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo stato membro del giudice adito

¹⁸² Articolo 1 del regolamento europeo in esame

¹⁸³ Ai sensi dell'art. 637 cpc per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria

¹⁸⁴ Modulistica reperibile sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [_http://ec.europa.eu/civiljustice](http://ec.europa.eu/civiljustice)

¹⁸⁵ cons. 15) del Regolamento (CE) n. 1896/2006

¹⁸⁶ nelle "istruzioni" riportate nella "guida alla compilazione del modulo A"

¹⁸⁷ l'articolo 15 del DPR 115/2002 prescrive da parte del funzionario incaricato del servizio il controllo in ordine alla dichiarazione di valore e al pagamento del contributo unificato

Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia¹⁸⁸ e gli indirizzi ministeriali in materia¹⁸⁹.

Tra gli indirizzi ministeriali, conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento¹⁹⁰ in relazione al contributo unificato e quindi all'importo dovuto all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo ai sensi del quale *“.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”*

È il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.

Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative¹⁹¹, tra l'altro limitate alla sola fase della richiesta all'emissione.

Si è disposto *“in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c.)”*¹⁹², in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F - instaurazione del procedimento monitorio.”

Stabilendo inoltre che *“le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti”* mentre sarà cura della *“cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.”*

Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato *“ non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”*

In relazione alla determinazione dell'importo dovuto, *“ si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo ”*¹⁹³.

b) Prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001

¹⁸⁸ D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002

¹⁸⁹ Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U *“in merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 salve le eccezioni di seguito indicate”*.

¹⁹⁰ Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008

¹⁹¹ Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U

¹⁹² Ai sensi dell'articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000

¹⁹³ ai sensi dell'art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nessun contributo unificato è dovuto essendo la procedura esente da ogni spesa.

Ai sensi del punto 9 premessa all'atto di adozione del regolamento in oggetto "... per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate"

In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l'utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.

Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 5 Regolamento CE, "formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto"

Per le spese relative all'applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige il principio "della totale esenzione da pagamenti delle stesse".

Infatti ai sensi dell'articolo 18 Regolamento CE : " per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese".

Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 Regolamento CE (ad esempio videoconferenza) se " l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede" e "l'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente

c) controversie Europee di modesta entità Regolamento CE 861/2007

Contributo unificato in relazione allo scaglione del valore della domanda.

Il regolamento Europeo in esame, ai sensi dell'articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere ¹⁹⁴, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale , nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.¹⁹⁵

L'articolo 2 del regolamento in esame limitando l'applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l'organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, nell'Ufficio del Giudice di Pace .

In mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato ¹⁹⁶.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esame quanto previsto dall'articolo 13 punto 1 lettere a) e b) DPR 115/2002 in relazione al valore della controversia.

È l'ufficio giudiziario, all'atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell'importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico.

¹⁹⁴ Art 3 "ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito" ai sensi dell'articolo 2 "per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca."

¹⁹⁵ Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento in esame (ex articolo 2) le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili, escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione

¹⁹⁶ Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia.

Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto soggiacciono al pagamento di contributo unificato autonomo o integrativo, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, secondo le regole dell' articolo 14 punto 3 DPR 115/02.¹⁹⁷.

Capitolo X

¹⁹⁷ Vedasi capitolo VI del presente lavoro

✓ **Il contributo unificato nel processo civile telematico**

1) *nuove modalità applicative relative al pagamento*

Il processo civile telematico non ha in alcun modo inciso sul contributo unificato che continua ad essere regolamentato dalla parte seconda - voci di spesa- titolo primo del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115.

Ha invece introdotto la novità, legata alle nuove modalità di iscrizione dei procedimenti, prevedendone il pagamento del contributo unificato per via telematica.

Il Ministero della Giustizia, in applicazione delle vigenti Regole Tecniche ¹⁹⁸ in materia di servizi telematici e nell'ambito dei sistemi informatici del settore civile, ha sviluppato, e reso fruibile all'utenza, il servizio denominato "*Pagamenti Telematici*", che consente alla Cancelleria di ricevere i pagamenti eseguiti dalle parti attraverso canale telematico.

Le modalità e le indicazioni d'uso del servizio sono specificate nella scheda tecnica pubblicata nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia ¹⁹⁹ e a pagina 518 e seguente del Manuale Utente della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati (D.G.S.I.A) - Ministero della Giustizia -.

Il nuovo servizio di pagamento ha trovato applicazione nei vari uffici giudiziari quando negli stessi è divenuto operativo il processo civile telematico ²⁰⁰.

2) *annullamento del contrassegno di pagamento:problematiche*

¹⁹⁸ articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale

¹⁹⁹ in https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART622726&previousPage=mg_14_7

²⁰⁰ Per il distretto di Corte di Appello di Catanzaro vedasi DOG.18/03/2013.0006890.U

Problemi si sono avuti, quando il pagamento del contributo unificato nel processo civile telematico è avvenuto nelle modalità ordinarie ²⁰¹ in relazione alla esigenza di procedere, ai sensi dell'articolo 193 D.P.R. n. 115/02, all'inserimento nel fascicolo e all'annullamento delle ricevute (contrassegno) di versamento.

In materia si è assistito ad un orientamento "ondivago" da parte degli Uffici di via Arenula del Ministero della Giustizia

Con direttive del 28 ottobre 2014 ²⁰² e 23 ottobre 2015 ²⁰³ il Ministero della Giustizia ha, inizialmente, ritenuto *"..condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento..."*

La direttiva del 21 novembre 2016 ²⁰⁴ supera le sopra richiamate disposizioni ministeriali *"...essendo stato il programma informatico S.I.C.I.D. – che gestisce il contenzioso civile – integrato con la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale "allert" al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento"*.

Anche la direttiva del novembre 2016 ha *"avuto vita breve"*, infatti con disposizione ²⁰⁵ del 28 marzo 2017, confermata con due successive note datate 29 marzo 2017 ²⁰⁶, *" la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l'iscrizione di un procedimento dinnanzi ad altre giurisdizioni (ad es. amministrativa o tributaria).....di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte ...a recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari....potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)"*

La nota 29 marzo 2017 diretta agli uffici del Distretto di Corte di Appello Lecce di ²⁰⁷ è destinata a creare non pochi problemi visto che, secondo gli Uffici di via Arenula, *" il mancato deposito della ricevuta equivale"* addirittura *"ad omesso versamento del contributo unificato"*

Da ultimo in materia di pagamento telematico del contributo unificato l'articolo 23, punto 1, del Decreto 28 dicembre 2015 ²⁰⁸, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 4 del 7 gennaio 2016, espressamente dispone : *"Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica"*

²⁰¹ pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati

²⁰² nota Ministero Giustizia DAG. 28/10/2014.0144442.U

²⁰³ nota Ministero Giustizia DAG. 23/10/2015.0159552.U

²⁰⁴ circolare Ministero Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U

²⁰⁵ nota Ministero Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U

²⁰⁶ nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060374.U e nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060755.U

²⁰⁷ nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060374.U

²⁰⁸ Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."

nel caso di inoltrò via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono. “

3) erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza

L'informatizzazione del processo civile telematico ha creato e crea non pochi problemi di natura tecnica legati allo stato dell'applicativo.

Problemi, in particolare, sorgono nel caso in cui una causa venga, erroneamente, iscritta, telematicamente, in un registro diverso da quello di pertinenza.

Allo stato dei programmi che sottendono al processo civile telematico il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro.

Per ovviare a tale inconveniente, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l'effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato tabellarmente.

Le “prassi locali” comportano la stampa, da parte delle cancellerie degli atti, la scannerizzazione degli stessi e l'iscrizione nel registro informatico di competenza, sostituendosi, di fatto, alla modalità di iscrizione telematica una modalità di iscrizione informatizzata.

Il Ministero della Giustizia²⁰⁹, preso atto del problema, ha disposto, limitatamente al problema del pagamento del contributo unificato, stabilendo che *“in tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell'ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l'eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito”*.

²⁰⁹ Circolare Ministero Giustizia DAG 23/10/2015.0159552.U

Capitolo XI

✓ CONTRIBUTO UNIFICATO NELLE IMPUGNAZIONI E NELE OPPOSIZIONI

a) Ricorso per Cassazione

Ai sensi del comma 1- bis il contributo unificato di cui al punto 1 è raddoppiata per i processi innanzi alla Corte di Cassazione, comma introdotto dall'articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Nei casi in cui, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, il contributo unificato è prenotato a debito al recupero provvede l'Ufficio di primo o secondo grado competente all'esecuzione del provvedimento ²¹⁰.

b) Giudizi di impugnazione

Ai sensi del comma 1- bis il contributo unificato di cui al punto 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, comma introdotto dall'articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

c) Opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc

L'opposizione a decreto ingiuntivo non è "tecnicamente" una impugnazione ²¹¹, l'opposizione da infatti origine ad un ordinario giudizio di cognizione ²¹² finalizzata, dopo la fase monitoria, all'accertamento della sussistenza della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il contributo unificato è, ai sensi dell'articolo 13 comma 3 DPR 115/02 DPR 115, ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della domanda, come, d'altronde, è ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della ingiunzione, il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo

I due «mezzi» contributi, il primo all'atto dell'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell'iscrizione della, eventuale, opposizione allo stesso, *fanno sì che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione* ²¹³.

In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato ²¹⁴.

Riguardo l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. per della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 ²¹⁵ *"non dando vita l'istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento (né camerale né speciale) non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo"*

d) Impugnazione sentenze di opposizione a decreto ingiuntivo

Ai sensi della direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 ²¹⁶, nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, *"..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.."* si esaurisce con il procedimento di primo grado *"conseguentemente l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13 comma 3 tu spese di giustizia"*.

e) Reclamo nei giudizi ordinari

²¹⁰ Comma 1 lettera a) articolo 208 DPR 115/02

²¹¹ Corte Costituzionale ordinanza n 38/1998

²¹² Per tutte Cassazione 7 ottobre 2011 n. 20613 e Cassazione 8 marzo 2012 n. 3649

²¹³ circolare 14 luglio 2005, n. 001543(in Rivista delle Cancellerie anno 20^o5 pagg 608 e ss)

²¹⁴ Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

²¹⁵ nota Ministero Giustizia 31 marzo 2017 n. 0063912.U

²¹⁶ Nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

In materia di reclamo, e della quantificazione del contributo unificato a cui è soggetto, il problema che si è posto nell'immediatezza della modifica normativa è se debba o meno essere aumentato della metà ex art. 13 punto 1 bis DPR 115/02 espressamente previsto nelle ipotesi di giudizi di impugnazioni.

A dare soluzione ci ha pensato il Ministero della Giustizia con nota del 14 maggio 2012 ²¹⁷ ai sensi della quale: *: La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazioni". Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.*

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio,. Il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare.

In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo “.

f) Reclamo avverso la sentenza di fallimento

La direttiva del 14 maggio 2017 confermata con nota dell'11 luglio 2017 ²¹⁸ ribadisce *“la natura di impugnazione al reclamo avverso la **sentenza dichiarativa di fallimento** così come disciplinato dall'art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento”.*

g) Sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado

Ai sensi della direttiva ministeriale del 13 gennaio 2006 ²¹⁹ *“ ..indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz'altro cautelate (cfr Corte Costituzionale 4.7.2002 n. 312)- l'appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca della sentenza, da il via ad un autonomo procedimento di camera di consiglio, per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00 (ndr= ora € 98) “.*

h) Istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro

Ai sensi della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 ²²⁰ *“..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ”* specificando la direttiva ministeriale, la natura camerale del giudizio il contributo unificato sarà dovuto nella misura fissa ex articolo 13 comma 1 lettera b)

i) Opposizione a decreto di pagamento ex articolo 170 DPR 115/02

²¹⁷ Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

²¹⁸ Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U conf. circolare Ministero della Giustizia DAG.11/07/2017.0131921.U

²¹⁹ Nota Ministero della Giustizia DAG.16/01/2006.0004701.U

²²⁰ nota Ministero Giustizia 31 marzo 2017 n . 0063912.U

All' opposizione al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/02 non può riconoscersi natura di impugnazione; per la ministeriale del 14 maggio 2012 ²²¹ “ : non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170 DPR n 115 del 30 maggio 2002. Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio (Corte Costituzionale ordinanza n 38/1998) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all'eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di opposizione .

j) Opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e opposizione di terzo proposti ad esecuzione iniziata

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 ²²² non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell'esecuzione, ex art. 615, comma 2, art. 617, comma 2 e art. 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente

k) Ricorso ex art 188 disp att cpc

Non siamo a conoscenza di direttive ministeriali in materia.

Ai sensi dell'articolo 14 t.u I. *La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*”

Nella procedura di cui all'art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi, quindi, nessun contributo unificato da pagare.

Dall'esame della normativa in oggetto emerge, inoltre, come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso, tale da giustificare l'obbligo di pagamento del contributo unificato, tanto è che il giudice limita la “sua indagine” a valutare solo l'inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all'esistenza della notifica, l'eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc ²²³ .

²²¹ Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

²²² Circolare Ministero Giustizia DAG 03/03/2015.0036550.U

²²³ Nel merito Cassazione nn. 5447/1999, 19239/2004, 19799/2006; e Sezioni Unite n. 9938 del 2005

Capitolo XII

✓ inammissibilità o rigetto dell'impugnazione: raddoppio del contributo unificato

1) *premessa*

Ai sensi dell'articolo 13 punto 1-quater ²²⁴ Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 " *Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso*".

Per la giurisprudenza di legittimità ²²⁵ la norma risponde alla *ratio* di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e, il raddoppio del contributo unificato, sia previsto a parziale ristoro dei costi del "vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione"²²⁶.

La Suprema Corte ha, quindi, escluso l'applicabilità di tale istituto in tutte quelle ipotesi in cui non vi è "l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell'introduzione della condanna al raddoppio del contributo unificato", ad esempio: sopravvenuta cessazione della materia del contendere [Cassazione Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439], rigetto dell'impugnazione in cassazione [Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368], opposizione allo stato passivo del fallimento [Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281].

Per quel che riguarda il presente lavoro ci occuperemo delle problematiche relative al (eventuale) pagamento dell'ulteriore importo in oggetto nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte una Pubblica Amministrazione o parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ²²⁷ o la procedura è esente dal pagamento del contributo unificato ²²⁸.

²²⁴ Comma introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.

²²⁵ Corte di cassazione ordinanza 2 luglio 2015, n. 13636, e sentenza 15 settembre 2014, n. 19464

²²⁶ Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, ordinanza 13 maggio 2014, n. 10306, Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955; vedasi anche N.M. Condemi "il regime del raddoppio del contributo unificato : fattispecie processuali a confronto (commento alla sentenza della Corte Costituzionale n 120 del 2016) " in *Judicium – il processo civile in Italia e in Europa-*.

²²⁷ Articolo 74 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

²²⁸ Articolo 10 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

Di facile soluzione la prima delle ipotesi prospettate, più problematico l'aspetto relativo all'applicazione dell'istituto in parola nei casi in cui parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato o nelle procedure esenti.

2) procedimenti giurisdizionali in cui è parte la Pubblica Amministrazione

Nei procedimenti giurisdizionali in cui l'impugnazione, anche incidentale, è proposta da Pubblica Amministrazione per la Corte di Cassazione ²²⁹ “è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge”.

Concludendo, i giudici di legittimità, che “nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”.

il Ministero della Giustizia, con indirizzo del 6 luglio 2015 ²³⁰ si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione statuendo, inoltre, che se “tuttavia il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame, l'ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione..”.

3) procedimenti giurisdizionali in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nei procedimenti in cui l'impugnazione, anche incidentale, è proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la giurisprudenza della Corte di Cassazione ²³¹ “l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell' art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.”

Inoltre, sempre per i giudici di legittimità, ²³² “nel caso di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude l'applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio, poiché la parte ammessa a tale beneficio non è tenuta a monte al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito di cui gode, e di conseguenza neppure all'importo di cui al contributo aggiuntivo”

Anche per la dottrina ²³³ “nel caso di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude l'applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio”.

4) procedimenti giurisdizionali in esenzione dal pagamento del contributo unificato .

Nel caso in cui il procedimento giurisdizionale è in esenzione dal pagamento del contributo unificato la Corte di Cassazione ²³⁴ ha esteso “conseguentemente” l'esenzione “ al suo raddoppio, come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata” .

²²⁹ Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9938 dell'8 maggio 2014

²³⁰ Circolare ministero giustizia DAG.08/97/2015.0100201.U

²³¹ Cassazione sezione lavoro sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014

²³² Cass. Civ. 8 febbraio 2014, n. 3860, Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7368, Cass. civ.12 aprile 2017, n. 9538

²³³ C. Trapuzzano corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “ tutto quello che c'è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci (FI) 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017

²³⁴ Cassazione, Sez. III, 31 marzo 2016 n. 6227

Nelle procedure in esenzione, a parere dello scrivente, è, tra l'altro, la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero.

Si pensi ad esempio alle cause riguardanti i minori ²³⁵ che godono dell'esenzione dal contributo unificato ex art. 10 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, quale sarebbe il contributo “...*pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale...*”?

Quanto detto per i procedimenti relativi ai minori vale (varrebbe) per tutti procedimenti in esenzione: **a)** processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. (art. 10, punto 1, t. u. spese di giustizia); **b)** procedure agrarie (art. 3 legge 25 aprile 1957 n. 283) oggetto tra l'altro della richiamata, in premessa di paragrafo, sentenza della Corte di Cassazione, ; **c)** processi di cui al libro IV(*dei procedimenti speciali*), titolo II(*dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*), capi II (*dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno*), III (*dichiarazione di assenza o di morte presunta*), IV(*disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati*) e V (*dei rapporti patrimoniali tra i coniugi*) del codice di procedura civile (art. 10, punto 3 t. u. spese di giustizia); **d)** procedimenti relativi al libro I, titolo XII (*delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*) esenti da contributo unificato ai sensi dell'articolo 46 bis disp. att. codice civile

5) esenzione e/o parte ammessa al patrocinio quali le soluzioni

Orbene come devono comportarsi le cancellerie giudiziarie nel caso in cui il giudice in un procedimento in esenzione o con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato condanni ugualmente parte ricorrente al pagamento del contributo in esame ?

Per il Ministero della Giustizia “ *gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame*”²³⁶ .

Relativamente alle procedure in esenzione abbiamo evidenziato come è proprio la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero.

Riguardo, invece, l'ipotesi di, eventuale, condanna di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a parere dello scrivente²³⁷ la soluzione del problema è data dalla natura dell'istituto e dalla sua collocazione ²³⁸ nell'architettura del testo unico spese dello Stato.

²³⁵ Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l'ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi *l'esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U*

²³⁶ Circolare Ministero Giustizia DAG.08/07/2015.0100201.U .

²³⁷ Tesi sostenuta, dallo scrivente nella qualità di relatore, nel corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “ *tutto quello che c'è da sapere in tema di spese di lite*” Scandicci (FI) 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017

²³⁸ “ *collocazione sistematica all'interno del testo unico sulle spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002 n 115 e, precisamente, all'art. 13..*” “DAG.08/07/2015.0100201.U

A quanto sopra si aggiunge il significato da dare alla espressione “*gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato*” usata dal Ministero della Giustizia nella, richiamata, nota dell’8 luglio 2015.

Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito ²³⁹, va annotata ²⁴⁰ nei registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale²⁴¹ e nel foglio notizie ²⁴².

Se nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione il magistrato contestualmente revoca, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato *nulla quaestio*.

La cancelleria, in questo caso, provvederà a recuperare il contributo unificato ex articolo 13 1-*quater* Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate.

Se invece nel detto provvedimento di rigetto e/o inammissibilità non vi è revoca del patrocinio a spese dello Stato e il magistrato da atto “... *senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento...*”, la cancelleria dovrà dare “*esecuzione al provvedimento del magistrato*”.

Nessuna azione di recupero “*può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente*” ²⁴³ è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

Come conciliare il sopra richiamato principio con le disposizioni ministeriali?

Alla definizione della causa “...*i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità...*” ²⁴⁴

La cancelleria darà *esecuzione al provvedimento del magistrato* limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro modello 2/A/SG.

Dopo di ché il foglio notizie, perdurando le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà chiuso con la dicitura *non vi è titolo per il recupero*, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è, esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa.

6) raddoppio del contributo unificato nell’appello penale

Il problema dell’applicazione dell’istituto in oggetto non ci risulta sia stato oggetto di interventi giurisprudenziali e/o ministeriali.

Certo altre sono le finalità del processo penale rispetto a quelle del processo civile e difficilmente può essere, nel processo penale visto gli interessi in gioco, accettata la tesi

²³⁹ Articolo 131 DPR 115/02

²⁴⁰ Ai sensi dell’articolo 160 testo unico spese di giustizia “*i pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati*”

²⁴¹ Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall’articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

²⁴² Ai sensi dell’art. 280, 1° comma, Testo Unico spese di giustizia, “ in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate”

²⁴³ circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

²⁴⁴ circolare Min. Giust. n 9 del 26 giugno 2003 e nota Min. Giust 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

giustificativa dell'applicazione dell'istituto in commento a "sanzione" atta a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e, il raddoppio del contributo unificato, sia previsto a parziale ristoro dei costi del "vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione"²⁴⁵.

Osta inoltre il fatto che il contributo unificato, nel processo penale, viene quantificato all'atto della condanna, non generica, da parte del magistrato.

Il problema, almeno in teoria, si pone specie riguardo alle ipotesi di cui agli articoli 573 [impugnazione per i soli interessi civili], 574 [impugnazione dell'imputato per gli interessi civili], 575 [impugnazione del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria], 576 [impugnazione della parte civile e del querelante] in cui sono in gioco interessi non prettamente penalistici.

Problema che andrebbe, per lo meno, affrontato nelle sedi deputate onde evitare l'ennesima disparità tra azione civile nel processo penale ed analoga azione nel processo penale.

7) Ipotesi in cui non si applica il raddoppio del contributo unificato

Per giurisprudenza della Corte di Cassazione l'istituto in esame non trova applicazione:

- c) **Rigetto dell'impugnazione in cassazione** (Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368)
- d) **Cessazione della materia del contendere** (Cassazione Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439)
- e) **Opposizione allo stato passivo del fallimento** "*pur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss, RD 267/42, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell'introduzione della condanna al raddoppio del contributo unificato*" (Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281)

²⁴⁵ Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, ordinanza 13 maggio 2014, n. 10306, Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955; vedasi anche N.M. Condemi "il regime del raddoppio del contributo unificato : fattispecie processuali a confronto (commento alla sentenza della Corte Costituzionale n 120 del 2016) in Judicium – il processo civile in Italia e in Europa- .

Capitolo XIII

- ✓ **Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato**

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 115/02 ²⁴⁶, articolo, collegato all'articolo 194 “1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.

2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.”

Il controllo, circa l'effettiva congruità del versamento, non spetta al giudice - secondo quanto disposto nella prima stesura della Finanziaria anno 2000 ²⁴⁷ - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell'articolo 15 DPR 115/02, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

Controllo, inizialmente, “*puramente formale*” e, scelta del legislatore, secondo la direttiva ministeriale del 12 marzo 2002 ²⁴⁸, di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato: “*il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore*”

Controllo “*puramente formale*” superato dal successivo orientamento ministeriale del 10 marzo 2008 ²⁴⁹, a seguito della modifica operata all'articolo 15 DPR 115/02 ²⁵⁰, “*.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell'art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.*”

Facendo seguito alle disposizioni ministeriali del 26 febbraio 2002 ²⁵¹ “*In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:*

- a) *se l'atto contiene la dichiarazione di cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;*
- b) *se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;*
- c) *se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.*

In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.

L'ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l'esito dei controlli eseguiti

²⁴⁶ testo modificato dalla legge 17/8/05 n 168

²⁴⁷ Legge 23 dicembre 1999 n. 488

²⁴⁸ circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002 n 2

²⁴⁹ circolare Ministero Giustizia senza numero del 10 marzo 2008

²⁵⁰ articolo 9bis decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito dalla legge 17 agosto 2005 n. 168

²⁵¹ circolare Ministero Giustizia 26 febbraio 2002 n 1

A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicoli, lo schema che si allega a titolo esemplificativo.

Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.

Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l'atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa “.

Si evidenzia :

- *.. che gli uffici non possono rifiutare l'accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo, esenzioni, ecc.)²⁵² ;*
- *.. è, inoltre, eliminata la sanzione della irricevibilità, prevista dalla norma originaria, per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esprimeva a rischi di illegittimità costituzionale...²⁵³.*

✓ **Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato**

Ai sensi dell'articolo 16 , articolo collegato 248 DPR 115/02 :

1. *In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.*

1 bis. *in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista.*

Ai sensi della direttiva ministeriale del 2 settembre 2010 ²⁵⁴ nel caso di omesso o insufficiente versamento “l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico”

A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia ²⁵⁵ del 23 settembre 2010 articolo 6, *Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:*

1. *Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello A1, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.*
2. *La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall'articolo 213 del Testo Unico.*

²⁵² circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato confermato da Ministero Giustizia DAG n 209635.U del 21.11.2016 richiamata in DAG 29/03/2017.0060241.U

²⁵³ Circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002 n 2

²⁵⁴ Circolare Ministero Giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U

²⁵⁵ Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l'attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione, mentre l'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.(cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)

3. *La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.*

La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali :

- *Il 33 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 150 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito;*
- *Il 200 % dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente*

I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale

✓ **Determinazione e modalità di pagamento**

Articolo 191 DPR 115/2002

1) Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 192 DPR 115/02

Il contributo unificato è corrisposto²⁵⁶ mediante:

- a) versamento ai concessionari;*
- b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;*

Il contributo unificato può essere pagato:

- 1) mediante modello F23 (codice tributo 941T)²⁵⁷ ;*
- 2) mediante apposito bollettino conto corrente postale (conto n°57152043 intesto a "tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del presidente della repubblica n°126/2001");*
- 3) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati*
- 4) telematicamente²⁵⁸ con le modalità di cui all'articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24 (vedi anche contributo unificato nel processo civile Telematico pagg. 59 e ss)*

✓ **Ricevuta di versamento**

Ai sensi dell' articolo 194 DPR 115/02

La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

- a. l'ufficio giudiziario adito;*
- b. le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;*
- c. le generalità delle altre parti.*

A seguito della modifica operata all'articolo 17, comma secondo, decreto legislativo 472/97

²⁵⁶ Con DPR 01/03/ 2001 n. 126 è stato emanato il regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato

²⁵⁷ Nota n 118188 del 21 giugno 2001 Ministero Finanze -Agenzia delle Entrate

²⁵⁸ per il Distretto Corte Appello di Catanzaro vedi Ministero Giustizia DOG.07.18/03/2013.0006890.U

In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio ²⁵⁹.

Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale“.

Competente a ricevere la ricevuta di versamento, ai sensi della direttiva ministeriale del 13 maggio 2002 ²⁶⁰ emanata in materia di pagamento di contributo unificato nei procedimenti esecutivi per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c. e ss), è la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui penderà il giudizio : “...*si precisa che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ma deve essere depositata nella cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall'art. 5 del D.P.R. n. 126/2001 (attualmente art. 194 T.U. spese di giustizia)”.*

Nelle cause iscritte dal Concessionario è lo stesso a prenotarle a debito ²⁶¹, nella misura del 50% dell'importo dovuto ²⁶², ed annotarlo nel registro mo. 2/A/SG.

✓ Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato

Ai sensi dell'articolo 247 DPR 115/02

“Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato “.

Per il recupero, per omesso versamento o pagamento parziale, all'atto dell'iscrizione, come scritto (vedi pagina 64), si applica l'articolo 6 della convenzione del 23 settembre 2010 stipulata tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia ²⁶³.

Nei casi di contributo unificato prenotato a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna.

Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “*costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “*, con la conseguenza che il giudice “ *non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare”* ²⁶⁴.

²⁵⁹ Per le problematiche relative all'annullamento del contrassegno nel processo civile telematico vedi pagg. 59 e ss.

²⁶⁰ Circolare Ministero Giustizia 13 maggio 2002 n. 3 confermata dalla circolare prot. N. 6/1517/035/2001/CA del 19 settembre 2011

²⁶¹ Articolo 157 DPR 30 maggio 2002 n.115

²⁶² Ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

²⁶³ Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA *Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l'attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione, (cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)*

²⁶⁴ Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013

D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità ²⁶⁵, “*la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)*” .

La mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato “*possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate*” .

Sempre per i giudici di legittimità “*l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio*” .

la Corte di Cassazione ²⁶⁶ ha quindi stabilito che : “*deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento*” .

Da ultimo però la Cassazione ²⁶⁷ in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debito procede alla liquidazione delle stesse con l'acronimo SPED (spese prenotate a debito)

✓ **modalità di recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero.**

La problematica relativa al recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero è stata affrontata nella direttiva ministeriale del 16 agosto 2017 ²⁶⁸ ai sensi della quale:

“*si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.*”

²⁶⁵ Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828

²⁶⁶ ordinanza 18828/2015 cit.

²⁶⁷ per tutte Cass. Sesta Sezione civile sentenza n. 17192/17

²⁶⁸ nota Ministero Giustizia DAG.16.08.2017.01533361.U

Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 00100003245 350008332100

Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate.

Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.”

✓ **Norme applicabili alla riscossione del contributo unificato art. 249 DPR 115/02**

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

Normativa che attiene alle modalità di invito al pagamento, recupero e riscossione, iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, annullamento, discarico e reinscrizione dal ruolo.

✓ **Rimborso del contributo unificato**

il problema relativo al rimborso del contributo unificato erroneamente pagato (perché non dovuto o perché errato nell'ammontare) dopo un periodo di incertezze risolte temporaneamente da direttive del Ministero della Giustizia ²⁶⁹ ha trovato la sua definitivamente soluzione con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007 (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:

il rimborso spetta nelle ipotesi di:

- a) versamento delle somme eccedenti lo scaglione
- b) duplicazione dei versamenti
- c) versamento effettuato per procedimento esente
- d) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto

introduttivo del giudizio versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio (solo nelle ipotesi di versamento effettuato su F23 o bollettino di conto corrente postale, infatti, per la circolare Ministero Finanze n 33/2007 “ *Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.* A parere dello

²⁶⁹ Per tutte nota prot. n. 1/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia - Ufficio I -in risposta a quesito del Tribunale di Vibo Valentia

scrivente oggi il rimborso può essere richiesto anche per i pagamenti telematici, modalità di pagamento introdotta dall'articolo 4 comma 9 , decreto legge 193/2009 convertito con legge 24/2010, essendo possibile per tali modalità individuare l'avente diritto al rimborso)

Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.

Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l'erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.

In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato sia all'ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €

L'istanza di rimborso in carta semplice si presenta all'ufficio giudiziario competente.

In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest'ultimo lo trasmetterà all'ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.

L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) il codice fiscale
- c) la residenza
- d) gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
- e) gli estremi del versamento e copia dell'atto di versamento
- f) l'importo richiesto a rimborso
- g) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
- h) la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste

la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all'atto della presentazione.

Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.

Per ogni istanza presentata l'ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.

L'ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l'effettività dell'importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.

Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.